

## VIII.

## TORNATA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1887

## PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VILLA.

SOMMARIO. *Il presidente legge un telegramma del sindaco di Lucca con cui si annunzia un progressivo miglioramento nella salute del senatore Carrara. — Il deputato Ungaro svolge la seguente interrogazione: " Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'applicazione della legge 14 luglio 1887, per la formazione dei piani regolatori dei comuni dell'Isola d'Ischia, danneggiati dal terremoto del 1884 „ — Risposta del ministro delle finanze. — Seguito della discussione del disegno di legge per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte — Approvansi gli articoli 11 e 12 — Sull'articolo 13 parlano i deputati Odescalchi, Ginori, Cavalletto, Martini F., Ferrari E., Di Belmonte, Cittadella, il relatore ed il ministro — Approvansi gli articoli 13 e 14 — Osservazioni del deputato Ginori all'articolo 15 e risposta del ministro — Approvansi l'articolo 15 — Proposta del deputato Ettore Ferrari accettata dal deputato Di Sant'Onofrio e dal relatore — Approvansi gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 — Sull'articolo 23 parlano i deputati Sciacca della Scala, Luchini Odoardo, Torrigiani, Balestra, il relatore ed il ministro — Approvansi gli articoli 23 e 24 — Osservazioni dei deputati Di San Donato, Ferrari E., Odescalchi, Palomba, Torrigiani, del relatore e del ministro all'articolo 25 — Approvansi gli articoli 25, 26, 27 e 28 ultimo della legge. — Il ministro delle finanze presenta i seguenti disegni di legge e relazioni: 1. Relazione generale sul rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1886-87, e sulle previsioni per gli esercizi 1887-88 e 1888-89. 2. Disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1886-87. 3. Relazione della Corte dei Conti sul detto rendiconto generale consuntivo. 4. Disegno di legge per l'approvazione di maggiori spese nell'esercizio finanziario 1886-87 per tutti i singoli Ministeri. 5. Disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887-88. 6. Nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89. 7. Stati di previsione dei singoli Ministeri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889. 8. Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero. 9. Autorizzazione per l'applicazione provvisoria dell'aumento sul dazio degli zuccheri, del glucosio e dell'acido acetico. — Discussione del disegno di legge sui Consorzi d'acqua a*

*scopo industriale — Nella discussione generale parlano i deputati Di Sant'Onofrio, Chiaradia e Bonardi. — Il deputato Luzzatti presenta la relazione sul disegno di legge per ottenere l'autorizzazione di applicare provvisoriamente l'aumento di dazio sullo zucchero, il glucosio e l'acido acetico. — Comunicansi interpellanze dei deputati De Maria, Favale e Badini.*

La seduta incomincia alle ore 2,15 pomeridiane.  
**Pullè**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Caldesi, di giorni 8; Giudici G. B., di 8; Righi, di 8; Fagioli, di 10; Luciani, di 10; Campi, di 12; Gentili, di 8. Per motivi di salute l'onorevole Pavoni, di giorni 15.

(Sono conceduti).

### Comunicasi un telegramma sulla salute del senatore Carrara.

**Presidente.** Sono lieto di poter comunicare alla Camera il seguente telegramma del sindaco di Lucca:

“ Sono lieto comunicare a V. E. presente bollettino condizioni salute illustro senatore Carrara 25 novembre 1887:

“ Le condizioni del professore Carrara vanno progressivamente migliorando. Le funzioni cerebrali, che erano state le più disturbate, sono quasi ricomposte, per cui è da sperare un lento, ma sicuro miglioramento.

“ Si crede inutile perciò continuare il presente bollettino.

“ Segnato professore Galli.

“ Sindaco Pucci. ”

### Svolgimento di una interrogazione del deputato Ungaro.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione del deputato Ungaro al ministro delle finanze. L'interrogazione è concepita nei seguenti termini:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'applicazione della legge 14 luglio 1887 per la formazione dei piani regolatori dei comuni dell'isola d'Ischia, danneggiati dal terremoto del 1884. ”

L'onorevole deputato Ungaro ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**Ungaro.** Allorquando la carità del mondo intero si rivolse a beneficio dei danneggiati dal terremoto del 1883 nell'isola d'Ischia, il Governo nazionale non rimase estraneo a questa gara di carità e presentò al Parlamento un disegno di legge, che fu sollecitamente approvato a grandissima maggioranza. Ciò ridondò a gloria del Governo ed a gloria del Parlamento italiano. Con quella legge i comuni danneggiati dell'isola di Ischia furono dichiarati esenti dalla tassa di registro e bollo per la compilazione dei piani regolatori e per tutti gli altri atti attinenti a quei piani.

Se non che i comuni di quell'isola furono per questa ragione privati del beneficio di partecipare ai sussidi raccolti dalla carità, perchè frui- vano del beneficio dell'anzidetta esenzione.

Però in seguito alla legge ultima del luglio 1887 il ricevitore dell'isola d'Ischia ritenne che il beneficio concesso dalla legge speciale del 1884 dovesse considerarsi come abolito; e quindi si credè in diritto di esigere dai comuni danneggiati la tassa di registro e bollo, per gli atti concernenti i piani regolatori, che i municipi adempiendo al loro obbligo avevano di già presentati.

Io debbo, anche in conformità del parere di quella egregia Commissione edilizia, che ancora esiste nell'isola, far presente all'onorevole ministro delle finanze, che i comuni ai quali era stata concessa la detta esenzione, avevano già da un pezzo inviati per l'approvazione i progetti dei piani regolatori, quando fu emanata la nuova legge sul registro e bollo dello scorso luglio. Un solo comune dell'isola, quello di Casamicciola, non aveva per eccezione ancora ottemperato a questa prescrizione, appunto perchè la rappresentanza municipale di quel comune non ha creduto di consentire nelle proposte del Governo, il quale pretendeva che si edificasse in luoghi che furono i più devastati dal terremoto fino dal 1793, e nei quali le ultime epidemie coleriche hanno maggiormente inferito: per queste ragioni il municipio di Casamicciola ha dovuto opporsi al piano regolatore presentato dal Governo.

Però, a prescindere da quel municipio, tutti gli altri si trovavano in regola; perchè, come prescriveva la legge, al più presto possibile avevano spedito al Governo i loro piani regolatori; e fu

solamente per indugio del Governo istesso che quei piani regolatori, al 14 luglio 1887, epoca in cui si promulgò la legge sul registro e bollo, non erano ancora stati approvati.

A me pareva adunque che il ministro delle finanze, interessandosi alle condizioni di quei municipi, avrebbe dovuto, non solo far rispettare dal ricevitore del registro la legge che la Camera votò (e per un articolo della quale era lasciato indefinito il tempo per l'esenzione dalla tassa di registro e bollo), ma avrebbe anche dovuto invitare il ricevitore istesso a restituire quei danari che, a mio credere, egli aveva indebitamente esatti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Risponderò brevemente alla breve interrogazione del deputato Ungaro.

L'articolo 13 della legge relativa ai comuni dell'isola d'Ischia è così concepito:

« I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche e tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge saranno redatti in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente. »

Sorse il dubbio se la esenzione espressa in questo articolo si limitasse alla sola tassa del bollo, o si dovesse estendere anche alla tassa di registro, e agli atti contrattuali. Il Ministero inclinò ad accettare la interpretazione estensiva cioè la più favorevole ai contribuenti. Ma è sorto ora un secondo dubbio. Poichè la legge del 14 luglio 1887, con l'articolo 21, fa cessare le esenzioni ed i privilegi concessi dalle leggi anteriori, e poichè tra le esenzioni tassativamente espresse in questo articolo non si comprende quella consentita dalla legge del 1884 relativa ai comuni dell'isola d'Ischia, si deve intendere abolito il detto privilegio, o deve continuare a sussistere? Il deputato Ungaro ben vede che, se la questione si dovesse risolvere secondo il testo letterale della legge, il privilegio sarebbe cessato. La regola generale è l'abolizione dei privilegi, salvo quelli specialmente eccettuati; e, poichè questo di cui ora si parla non è eccettuato, si ricade nella regola generale. Ciò non di meno, io ho dovuto, d'altra parte, considerare che la intenzione del legislatore, nell'abolire i privilegi, si circoscrisse ai privilegi senza limitazione di tempo. Infatti, l'articolo 21 dice: « Con l'attuazione di questa legge, cesseranno di avere effetto i privilegi senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi anteriori. » Onde è che, potendo considerarsi il privilegio concesso ai comuni dell'isola d'Ischia, come un privilegio temporaneo, anzi transitorio, e visto che sebbene la durata del

tempo non sia stabilita dalla legge, pure si può stabilire con un atto del potere esecutivo, così, per queste considerazioni speciali, io credo che si possa forse arrivare sino alla conclusione che il privilegio suddetto non sia abolito.

Ciò posto, io dichiaro all'onorevole interrogante che il Ministero è disposto a riprendere in esame la questione con la maggiore benevolenza che sia possibile, facendo frattanto sospendere ogni atto ed ogni procedura esecutiva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole ministro delle finanze.

**Ungaro.** Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze, e sono soddisfatto delle sue dichiarazioni, aspettando che, in seguito a questi nuovi studi, egli conceda come un atto di giustizia a quei comuni l'esenzione, che ha dato argomento alla mia interrogazione.

**Presidente.** L'interrogazione dell'onorevole Ungaro rimane quindi esaurita.

#### Rinnovamento delle votazioni fatte ieri per la nomina di alcune Commissioni permanenti.

**Presidente.** Debbo annunciare alla Camera che le votazioni per la nomina delle varie Commissioni fatte ieri, risultarono nulle per difetto nel numero dei votanti; converrà quindi addivenire ora ad una nuova votazione.

Si procederà per ciò alla chiama.

**De Seta, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte.

#### Seguito della discussione sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

La discussione giunse fino all'articolo 11, di cui do lettura:

« Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere o alterare il suo edificio, o richiamato a provvedere alla sua conservazione, vi si rifiuti o di fatto non vi provveda, o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente articolo 10, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere

per sè o per altri enti locali alla espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edificio. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole di Camporeale.

(Non è presente).

Non essendo presente l'onorevole Di Camporeale e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 11 come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 12. Nell'interno del regno è libero il commercio degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge e non siano sottoposti a vincoli speciali in forza della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, o di atti e contratti aventi giuridica efficacia. »

(È approvato).

« Art. 13. Di tutti gli oggetti dei quali è permessa la vendita nell'interno del regno è vietata l'esportazione, e la vendita all'estero, se non dopo ottenutane licenza dall'autorità competente, e pagata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo o valore secondo la dichiarazione fattane dal possessore, rimanendo sempre facoltà al Governo di rifiutare la licenza, acquistando per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato.

« Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i mobili scolpiti in legno, i merletti, trine, ricami, stoffe e tessuti, e i vasellami di porcellana e di maiolica, di proprietà privata, a qualunque tempo appartengano.

« Sono pure eccettuati dalle disposizioni del presente articolo riguardanti la tassa e il diritto di prelazione tutti gli oggetti d'arte posteriori alla fine del secolo XVIII.

« Il regolamento di cui all'articolo 28 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per la licenza d'esportazione e per la esazione della tassa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Odescalchi.

**Odescalchi.** Vorrei rivolgere all'onorevole ministro e all'onorevole relatore della Commissione alcune domande su questo articolo, che per me non è punto chiaro. Prima di tutto vorrei sapere, per-

chè su tutti gli oggetti d'arte che si vendono all'estero si imponga una tassa di esportazione così eccessiva, quale è quella del 20 per cento. Perchè gravare tutti i quadri, anche quelli mediocrissimi, che formano oggetto di un commercio assolutamente indifferente nell'interesse dello Stato e del decoro d'Italia, di una tassa eccessiva, che ha un carattere proibitivo, e che per giunta non può colpire, mancando l'elenco, quei tali oggetti artistici, di cui feci parola altra volta?

L'altra spiegazione che richiedo, è di sapere perchè da questa tassa e da questa misura restrittiva sono stati specialmente eccettuati i mobili in legno scolpito, le stoffe ed i merletti, le trine e il vasellame in porcellana ed in maiolica. Perchè, per esempio, mentre si impongono restrizioni all'esportazione dall'Italia di un quadro o di una statua, si spalancano poi le porte a capolavori come sono quelli del coro di Assisi e quei due stupendi di Perugia, fatti su disegni di Pietro Perugino, senza che nessuno se ne dia affatto pensiero?

Per alcuni oggetti artistici imponiamo leggi restrittive, per altri, come i tessuti, le trine ed i merletti le escludiamo assolutamente. Ora tutti coloro che hanno visitata la passata esposizione di questi oggetti in Roma, rammenteranno la stupenda *dalmatica*, che dicesi essere stata portata da Carlo Magno per il suo coronamento. Vera o non vera la leggenda, la importanza artistica dell'oggetto è tale, che io non vedo perchè ogni restrizione per la esportazione di questo genere di opere debba esser tolta, e oggetti di Orazio Fontana, per esempio, e di Luca della Robbia, perchè semplicemente dipinti in maiolica o in terra invetriata, debbano esser tutelati meno che se dipinti su tavole o tele.

Io attendo risposte a queste categoriche domande e mi riservo di domandare caso mai una seconda volta di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori.

**Ginori.** Mi associo alle ultime considerazioni dell'onorevole Odescalchi. Ma osservo rispetto alla prima osservazione da lui fatta, che non è eccessiva per nulla la imposizione del 20 per cento sul valore degli oggetti di arte che si vogliono esportare, se si considera che essa è l'unico mezzo in possesso del Governo per impedire che con dichiarazioni eccessive si esportino all'estero oggetti di arte pregevolissimi. Io ho potuto osservare quanto è avvenuto fino a questo momento presso di noi, cioè che molti oggetti vengono agevolmente portati all'estero dall'ufficio di esportazione che risiede in Firenze, per l'unica ragione che la tassa che ora

si paga è minima. E le dichiarazioni di valore fatte a codesto ufficio sono molto superiori al valore reale dell'oggetto esportato, perchè appunto la tassa colpisce soltanto del 1 % il valore dichiarato. Ora è molto probabile che i mercanti o negozianti di oggetti di antichità vengano agli uffici di esportazione a dichiarare prezzi inverosimili per gli oggetti di arte che esportano, perchè temono che il Governo, esercitando il suo diritto di prelazione, li acquisti; e fanno queste dichiarazioni esagerate, perchè la tassa che debbono pagare è minima, e quindi per nulla gravosa a loro; mentre essi sperano, una volta esportati questi oggetti d'arte, di ricavarne all'estero un prezzo molto rilevante.

Quindi, ritenendo che questa imposizione è l'unico modo di tutelare in parte il Governo nell'uso che esso creda di fare del diritto di prelazione, io sono d'accordo che debba essere mantenuta appunto nella misura proposta del venti per cento.

Non credo poi che sia ragionevole di fare un privilegio ad altri oggetti d'arte pregevolissimi, come benissimo osservava l'egregio collega Odescalchi: vi sono oggetti d'arte che senza essere dipinti, e senza essere sculture, hanno pure un grandissimo valore artistico. E però io abolirei l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dalla Commissione.

Però ad un'altra osservazione fatta dall'onorevole Odescalchi io non posso consentire. Egli ha detto che l'imposizione del 20 per cento sull'esportazione degli oggetti d'arte può in molti casi essere eccessiva per i dipinti soprattutto che non hanno un gran merito. Ora io trovo che questo concetto non è di facile applicazione, perchè ammettendolo passerebbero i confini dello Stato, pagando una tassa minima, anche dipinti di gran valore, giacchè è molto difficile fare una delimitazione molto precisa e molto giusta; nè fattala, sarebbe agevole applicare con giustizia la legge riferendosi a criteri molto differenti, secondo che differenti sono i giudizi.

Io quindi sono d'avviso che la tassa del 20 per cento sia riscossa per tutti gli oggetti d'arte antica che vengono esportati all'estero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Domando un semplicissimo schiarimento.

Quando al fine dell'ultimo capoverso è detto, che il Governo è in facoltà di rifiutare la licenza di esportare quadri o statue, acquistando per sé o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o

valore denunziato, io vorrei che si aggiungesse e accertato, giacchè possono dichiararsi prezzi fittizi per ricavare dal Governo maggior guadagno.

**Ginori-Lisci.** Vi è la tassa del 20 per cento.

**Cavalletto.** Sta bene la tassa del 20 per cento, ma i prezzi denunziati possono essere talmente esagerati, da compensare la tassa.

In quanto poi al secondo capoverso di questo articolo, io convengo pienamente nelle osservazioni dell'onorevole Odescalchi. Sonvi lavori di intaglio in legno, che sono veramente preziosi oggetti d'arte, ed a cui non conviene lasciar passare i confini senza il controllo dello Stato.

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per presentare alcuni disegni di legge.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti documenti o disegni di legge:

1° Relazione generale sul rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1886-87 e sulle previsioni per gli esercizi 1887-88 e 1888-89.

2° Disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1886-1887.

3° Relazione della Corte dei conti relativa al detto rendiconto generale consuntivo.

4° Dieci disegni di legge per l'autorizzazione di maggiori spese relative all'esercizio 1886-87, distinte per i singoli Ministeri.

5° Disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887-88.

6° Nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89.

7° Lo stato di previsione dell'entrata, e gli stati di previsione della spesa per i vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Oltre a ciò mi onoro di presentare alla Camera:

Un disegno di legge per variazione alla tariffa sugli zuccheri, sul glucosio e sugli altri prodotti contenenti zucchero.

Un ultimo disegno di legge con cui si autorizza l'applicazione provvisoria dell'aumento sul dazio degli zuccheri, del glucosio e altri prodotti affini.

Prego la Camera di voler trasmettere questi documenti e disegni di legge alla Commissione generale del bilancio.

Avverto che l'ultimo disegno di legge testè annunciato ha un carattere specialissimo d'urgenza, ond'è che io debbo rivolgere viva preghiera alla Commissione generale del bilancio, affinchè senza il minimo indugio, voglia esaminarlo e riferirlo alla Camera.

Mi affido perciò al noto patriottismo della Commissione stessa.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di queste relazioni e di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro delle finanze fa istanza perchè siano trasmessi alla Commissione del bilancio tutti i disegni di legge presentati e perchè sia considerato urgente quello relativo all'applicazione provvisoria di alcuni aumenti nella tariffa doganale.

Se non vi sono osservazioni in contrario i disegni di legge saranno trasmessi alla Commissione del bilancio e sarà dichiarato urgente quello che si riferisce all'applicazione delle modificazioni alla tariffa doganale.

### Seguito della discussione del disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cambray-Digny, relatore.** L'onorevole Odescalchi ha domandato alla Commissione schiarimenti sopra l'articolo 13, dichiarando che egli non ne comprendeva bene il significato.

Io esporrò brevemente le ragioni, che hanno mosso la Commissione a proporre l'articolo nella forma presente.

Nella prima parte dell'articolo 13 si propone che sia vietata l'esportazione e la vendita all'estero degli oggetti d'arte, dei quali è permessa la vendita all'interno, senza che si sia ottenuta la licenza dall'autorità competente e pagata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo, o valore, secondo la dichiarazione che verrà fatta dal possessore, rimanendo sempre facoltà al Governo di rifiutare la licenza, acquistando per sè, o per altri enti, gli oggetti stessi, per il prezzo, o valore, denunziato.

Sono dunque due le disposizioni, che proponiamo: la tassa del 20 per cento sul valore de-

gli oggetti d'arte che si esportano o si vendono all'estero e il diritto di prelazione esercitato dal Governo sugli oggetti stessi.

Sopra il diritto di prelazione io credo che non possa muoversi questione. Quando un privato possiede un oggetto d'arte e vuol venderlo, mandandolo all'estero, sottrarlo in sostanza all'Italia, se il Governo interviene e dichiara di comprare quell'oggetto per lo stesso prezzo che il privato ritrarrebbe dalla vendita fatta all'estero, il privato non perde niente e l'Italia conserva un oggetto che può essere utile di conservare.

Su questo non credo si possa fare questione.

Senonchè, per esercitare questo diritto di prelazione, senza esporre il Governo a esser vittima di frodi, e senza esporre, dall'altra parte, il cittadino a subire danni, occorre trovare un modo per il quale si potesse accertare il prezzo o il valore dell'oggetto. L'onorevole Ginori un momento fa accennava che oggi in Firenze, secondo le leggi toscane, il Governo ha il diritto di prelazione, ma siccome gli oggetti che si esportano e che il Governo non compra, pagano una tassa troppo mite, avviene che quando un privato vuole mandare all'estero l'oggetto, per rimuovere il pericolo che il Governo eserciti il diritto di prelazione, e per assicurarsi che l'esercizio di tale diritto gli riesca favorevole, denunzia un prezzo molto maggiore di quello che realmente gli è stato offerto, assoggettandosi a pagare sopra un prezzo maggiore del reale, la piccola tassa esistente.

Il sistema della perizia, che è stato proposto e sostenuto altra volta, presenta il pericolo opposto. Infatti può avvenire che un privato cittadino trovi, per un oggetto d'arte che gli appartiene, un acquirente che gli offra un prezzo vistoso per portare l'oggetto all'estero. Può avvenire che questo prezzo, sottoposto al giudizio dei periti dell'arte, non sia reputato giusto, che sia reputato maggiore del vero. In tal caso se il Governo pretendesse di esercitare il diritto di prelazione in base ad un prezzo peritale anzichè al prezzo denunziato, recherebbe un vero danno a un privato il quale ha diritto di fare l'interesse suo.

Il concetto della Commissione è stato che la tassa del 20 per cento, certamente grave, come appunto lamentava l'onorevole Odescalchi, appunto perchè grave, impedirà la denuncia eccessiva, fatta, o per togliere al Governo il modo di esercitare il diritto di prelazione, o per ottenere che il Governo stesso paghi una cosa più di quello che vale, col danaro dei contribuenti.

D'altra parte il diritto di prelazione, che il

Governo eserciterà in base al valore denunziato, impedirà che si denunci un valore inferiore al reale allo scopo di pagare una tassa minore, perchè chi volesse, in questo modo, frodare la tassa, si potrebbe poi trovare a dover cedere il suo oggetto al Governo per un prezzo inferiore a quello che veramente gli era stato offerto.

Il concetto della Commissione, adunque, è stato questo: che la tassa e la prelazione basate ambedue sul prezzo o valore denunziato dal privato proprietario, concorressero insieme a costringere il cittadino, nel suo stesso interesse, a obbedire alla legge.

Considerata, dunque, come un espediente, per ottenere che il diritto di prelazione si possa esercitare senza danno, nè per lo Stato, nè per il privato, a noi sembra che questa tassa del 20 per cento sia raccomandabile.

Ma si è detto che la tassa è troppo grave. Prima di tutto, osservo che questa tassa del 20 per cento non è nuova in Italia, specialmente in quelle regioni, nelle quali si trovano in gran numero oggetti d'arte di grande importanza. L'editto Pacca stabiliva la tassa del 20 per cento, e la stabiliva, indistintamente, per tutti gli oggetti d'arte, e di antichità, che si volessero esportare.

D'altra parte, questa tassa non riuscirà poi, in pratica, così grave, come si può credere. Oggi, in quasi tutta l'Italia, lo stato delle cose è questo: è vietato di esportare gli oggetti d'arte, senza la licenza del Governo, il quale ha il diritto di prelazione. Ma come è stato riconosciuto con giudicati solenni, non solamente il Governo ha il diritto di prelazione; ha quello altresì di proibire la vendita senza esercitare il diritto stesso.

Qual'è il risultato finale di tutto questo?

Il privato a cui è stato offerto un prezzo generoso per un oggetto d'arte, e che si presenta al Governo, per ottenere che gli dia il permesso di venderlo, trova che il Governo non lo compra, e non gli dà il permesso di venderlo. Intendo che quando la legge è così dura c'è il rimedio del contrabbando che, pur troppo, si esercita in questi casi; ma, intanto, il cittadino che vuole rispettare la legge, si trova a non poter fare l'interesse suo. E se, poi, ha veramente bisogno di vendere il suo oggetto d'arte, è costretto di offrirlo al Governo e contentarsi di un prezzo minore di quello che gli era stato offerto, e minore di più che del 20 per cento.

Quindi il privato, oggi, è esposto a un aggravio maggiore di quello che sopporterà, quando sia adottato il provvedimento proposto.

In fine, la tassa del 20 per cento, può ricono-

scersi grave, ma una volta che ne sia giustificata la opportunità il legislatore ha diritto di imporla e, la sua opportunità credo che apparisca sufficientemente giustificata dalle cose che ho detto fin qui.

Ma c'è di più. È da considerarsi che questa tassa straordinaria del 20 per cento colpirebbe oggetti i quali rimpetto al nostro sistema tributario, si trovano in una condizione eccezionale, in una condizione assolutamente privilegiata. Infatti, la legge italiana di registro, diversa in questo dalle altre leggi da cui è stata tratta in gran parte, mentre colpisce i trasferimenti per successione, di una tassa maggiore o minore, secondo le relazioni di parentela, ma sempre grave, e in alcuni casi, gravissima, non estende questa tassa agli oggetti d'arte; gli oggetti d'arte, soli, passano per successione da un proprietario all'altro, senza che si paghi nulla. Sicchè una galleria di un milione può passare a un erede estraneo al testatore, senza che venga pagato un centesimo di tassa; mentre se si trattasse di un immobile qualunque, che valesse un milione, la tassa sarebbe di 120,000 lire. La ragione di questo, che è un vero e proprio privilegio, accordato dal legislatore agli oggetti d'arte, si trova nella relazione dell'onorevole Sella alla legge del 1866. In essa si nota che questi oggetti d'arte, i quali costituiscono in Italia una grande ricchezza che è interesse pubblico di conservare, se fossero colpiti dalle tasse di successione andrebbero in breve tempo dispersi. La ragione dunque per cui il legislatore concesse questo privilegio agli oggetti d'arte fu appunto di far sì che questi oggetti d'arte non uscissero d'Italia. È ben giusto quindi che quando la ragione del privilegio cessa, perchè gli oggetti escono d'Italia, cessi il privilegio stesso, ed in compenso della tassa che non fu pagata fino allora, si chieda una tassa di una certa gravità.

Però se a questa tassa si pretendesse di sottoporre soltanto pochi oggetti di eccezionale valore che fossero stati prima ricercati e catalogati, e tutti gli altri si lasciassero andare, ognuno vede che lo scopo di questa legge non sarebbe ottenuto.

Bisogna che la legge colpisca gli oggetti d'arte tutti, e che, caso per caso, il Governo consideri se gli conviene di lasciarli esportare riscuotendo la tassa o acquistarli. Così, con le tasse che saranno pagate per oggetti che si lasceranno esportare, potrà il Governo ricavare la somma necessaria per esercitare il diritto di prelazione su quelli che meritano di essere conservati.

Ma l'onorevole Odescalchi, concorde in questo coll'onorevole Ginori, ha fatto alcune obiezioni

al secondo capoverso dell'articolo 13, nel quale è detto: " Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i mobili scolpiti in legno, i merletti, le trine, i ricami, le stoffe ed i tessuti, e i vasellami di porcellana e di maiolica, di proprietà privata, a qualunque tempo appartengano. "

La Commissione ha creduto di dover proporre questa eccezione perchè essa non ha creduto di potere spingere le cose all'estremo limite; e perchè, mentre per gli oggetti d'arte che consistono in pitture o in sculture non sarà difficile l'esecuzione della legge, potendosi facilmente fermare al confine quelli che non abbiano pagato la tassa e non siano stati sottoposti al diritto di prelazione; se si dovessero imporre di queste pastoie alle stoffe, ai tessuti, ai merletti, ai ricami, ai mobili scolpiti in legno, io non so a quali inconvenienti non sarebbero sottoposti il nostro commercio, l'industria nostra. (*Interruzione dell'onorevole Odescalchi*).

L'onorevole Odescalchi insiste per i mobili antichi. Ma come si può fare? Si dovrebbe dare a un doganiere al confine l'incarico di distinguere un mobile moderno da un mobile antico!

*Voce dal banco della Commissione.* Un doganiere archeologo! (*Si ride*).

**Cambray-Digny, relatore.** Questa è la ragione per cui la Commissione ha proposto tale esclusione. D'altronde essa ha considerato che questo temperamento si applica agli oggetti di proprietà privata, perchè quelli di proprietà dello Stato, dei comuni, delle provincie e degli altri enti morali, per gli altri articoli che sono già stati approvati dalla Camera, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Governo, il quale ha in quei casi, anche per le alienazioni all'interno, il diritto di prelazione.

E si noti che in quei casi il diritto di prelazione, il Governo lo ha sul prezzo offerto e accertato; e può effettivamente averlo perchè ha che fare con amministrazioni pubbliche le quali non possono simulare un prezzo falso senza andare incontro poi alle conseguenze che deriverebbero dalla scoperta della menzogna e della frode tentata. Adunque siccome tutti gli oggetti di questo genere, che sono posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Provincie o dagli altri enti morali, sono tutelati, è parso alla Commissione che valesse la pena di lasciare andare gli altri.

L'onorevole Odescalchi osservava che per simile disposizione potrebbe emigrare nientemeno che il coro di Assisi: ma il suo esempio non calza: egli non ha pensato che il coro di Assisi non è di proprietà privata.

La Commissione ha ritenuto adunque che lo stabilire questa limitazione al principio proposto servisse a facilitare l'esecuzione esatta e completa di ciò che soprattutto preme di ottenere. Sarebbe una valvola di sicurezza che varrebbe ad assicurare l'applicazione della legge.

Credo con questo d'aver risposto all'onorevole Odescalchi ed all'onorevole Ginori; mi resta di rispondere all'onorevole Cavalletto, il quale vorrebbe che alle parole " valore denunziato " si aggiungesse " ed accertato. "

Debbo dire all'onorevole Cavalletto che la Commissione non potrebbe accettare quest'emendamento.

La Commissione, per la sincerità della dichiarazione del prezzo o del valore, conta, come ho accennato, sopra l'effetto che produrranno la tassa del 20 per cento da un lato e dall'altro il diritto di prelazione. D'altronde la Commissione ritiene che la legge debba considerare anche il caso di un proprietario, il quale trasporti all'estero un oggetto d'arte per cercare un compratore. In questo caso sarà il proprietario stesso che valuterà il suo oggetto. Se lo valuterà troppo poco per pagare una tassa minore, allora il Governo potrà comprarlo; se lo valuterà troppo, allora il Governo potrà secondo i casi o pagare il prezzo maggiore del giusto, o riscuotere la tassa che in quel caso sarà maggiore delle dovuta. Ma pretendere un prezzo accertato, sarebbe lo stesso che sottoporre i cittadini a noie e difficoltà burocratiche che la Commissione ha creduto di dovere, per quanto era possibile, evitare.

La Commissione dunque raccomanda alla Camera di accettare l'articolo senza modificarlo.

**Odescalchi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

**Martini Ferdinando.** Mi unisco volentieri alle osservazioni dell'onorevole Odescalchi.

Le eccezioni fatte col secondo capoverso hanno il difetto di non comprendere che alcune specie di oggetti artistici.

Perchè, per esempio, non si comprendono in esse le trine e gli arazzi, perchè non i nielli i codici miniati ed altri oggetti d'arte? Non arriverete mai a fare un elenco completo; e perciò sarei di parere che questo secondo capoverso si sopprimesse.

La natura stessa delle cose in gran parte provvede. Perchè è certo che se è facile, o almeno possibile, esportare quadri, sottraendoli alla vigilanza governativa, se si esportano perfino le statue,

immaginatevi se non sarà possibile esportare stoffe o tessuti!

Ad ogni modo però mi pare che si debba lasciare quest'arma in mano al Governo, il quale se ne servirà come potrà, e quando lo crederà opportuno.

Per esempio, l'onorevole relatore, che è fiorentino, sa che nella nostra galleria c'era una raccolta di dodici piatti di grandissimo pregio donata dal duca Della Rovere a Cosimo De Medici. Uno di questi piatti è stato portato via. Ora potrebbe darsi ch'esso venisse denunziato per l'esportazione e che per tal via si riuscisse a recuperarlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

**Ferrari Ettore.** Anzitutto anch'io mi associo senza reticenze alla raccomandazione fatta tanto dall'onorevole Odescalchi, quanto dall'onorevole Martini perchè si tolga il secondo capoverso dell'articolo 13. Quando però non fosse possibile ottenere quest'intento, vorrei pregare l'onorevole relatore di essere tanto gentile di darmi una spiegazione su ciò che s'intenda per vasellami di porcellana e di maioliche, cioè se in tali espressioni la Commissione comprenda tanto le terraglie medioevali dal nostro rinascimento in qua, quanto quelle dell'antichità. A seconda della risposta che spero mi sarà data, vedrò se debba, o no, aggiungere altre considerazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cambay-Digny, relatore.** L'onorevole Ferrari Ettore ha domandato che cosa intenda la Commissione per vasellami di porcellana e di maiolica. La Commissione incontrando una seria difficoltà, che del resto è confermata dal fatto delle odierne obiezioni, nello stabilire una demarcazione tra gli oggetti che si lascierebbero emigrare e gli oggetti che si vorrebbero trattenere, ha cercato di limitare il vincolo a quelli di maggiore importanza. Essa ha perciò detto " vasellami di porcellana e maiolica " per includere nella eccezione tutte le porcellane e maioliche, anche importanti, dei tempi relativamente moderni; non ha escluso i vasi che si possono trovare negli scavi e che non sono nè di porcellana, nè di maiolica. E d'altronde poi ha detto vasellami per non lasciare fuori, come alcuni dei colleghi ha supposto qualche momento fa, i bassorilievi e le statue di terra invetriata di Luca della Robbia; i quali non sono vasellami, ma veri e propri oggetti di arte, ai quali si intende applicare il disposto di questo articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

**Ferrari Ettore.** Le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore non mi soddisfano che in parte; perchè se rimane assodato che la esclusione non abbraccia tutti i vasellami e le terraglie antiche; è pur sempre vero che per quella disposizione avrebbero libero il passo per l'estero moltissimi oggetti di pregio che trovansi in mano di privati.

Però non posso fare a meno di pregare nuovamente la Commissione di togliere il secondo capoverso; perchè, come diceva l'onorevole Martini, noi non riusciremo mai a classificare giustamente le opere d'arte. Lo stesso onorevole Martini accennava ad altri oggetti; io potrei aggiungere l'orificeria, gli avori ed altre cose importantissime le quali rimarrebbero escluse da questa disposizione.

Ora se la Commissione venisse nella determinazione di rinunciare a quella disposizione, certamente ogni difficoltà rimarrebbe appianata, tanto più che non mi soddisferebbe completamente la ragione che l'egregio relatore adduceva quando faceva una grande distinzione fra ciò che appartiene agli enti morali e ciò che è di proprietà privata, perchè sappiamo che nella proprietà privata vi sono oggetti d'arte che non sono punto di minor pregio di quelli che appartengono ad enti morali.

Qui in Roma, senza andar fuori, ci sono come ognuno sa, collezioni private le quali per importanza stanno al disopra di quelle pubbliche, e molto saviamente se ne è impedita l'esportazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Anzitutto dichiaro alla Camera che questa disposizione non si trovava nel disegno di legge del Ministero ma fu aggiunta dalla Commissione.

Ed a questa dichiarazione ne aggiungo una seconda, la quale è, che essendo di supremo interesse salvare la parte capitale della legge, è necessario che quanti amano l'arte si mettano possibilmente d'accordo.

Dopo ciò, debbo fare osservare a coloro i quali hanno domandato la soppressione del secondo capoverso di questo articolo, come in arte si sia sempre fatta distinzione fra l'arte pura, la quale ha una propria estetica e mira ad appagare l'occhio e l'orecchio e quella che sebbene debba ispirarsi alla prima, nel vero viene ad essa seconda, ed è l'arte industriale. E però allorchè devesi deliberare in materia di arte, non si dee confondere l'arte pura con l'arte industriale.

Ora io non domando a me, ma domando alla Camera: il capoverso secondo si riferisce all'arte pura, o all'arte industriale?

**Odescalchi.** Ma se non c'è distinzione!

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma come non ammettere la distinzione? Vi serve forse la statua od il quadro come vi serve il mobile?

*Una voce.* Così si ragionava venti anni fa.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Bisogna saperla vedere questa distinzione, e la Commissione io credo che l'abbia veduta, confermando così ciò che generalmente si ammette.

Se non che sorge qui una considerazione seria, fatta dall'onorevole Martini, quella, cioè, che la enumerazione è incompiuta.

Alla considerazione dell'onorevole Martini si aggiunge quella dell'onorevole Ferrari.

Ora è da dire che se dal puro sentimento estetico noi scendiamo alla infinita varietà di oggetti che si mescolano alla nostra vita comune, e rappresentano il gusto del proprietario, e ne ingentiliscono la dimora, ci riuscirà quasi impossibile una cernita giusta e ragionevole; onde gli elenchi che se ne facessero dovrebbero essere di necessità numerosissimi.

L'onorevole Martini infatti vi dice: aggiungete i nielli, aggiungete i codici miniati; l'onorevole Ferrari vorrebbe il simile per gli ori e per le opere in metallo che sotto mille forme servono al lusso e alla raffinatezza del vivere; altri può desiderare altro. Per guisa che volendo noi determinare tassativamente ogni genere, ogni serie di oggetti da comprendere, saremmo obbligati ad una analisi molto lunga e minuta. E me ne domando l'utilità.

L'onorevole Commissione ha temperate le prescrizioni del Ministero; ed ha usato di molto maggior riguardo; e si è avvicinata più al modo di vedere di coloro, i quali hanno parlato in quest'Aula; quindi dovrà parerle naturalissimo che io non respinga le guarentigie e le difese maggiori che mi vengono offerte.

Queste difese maggiori sarebbero incluse nella proposta fatta dagli onorevoli Martini, Ferrari, Odescalchi e Ginori, per la soppressione del secondo capoverso. Ma pure accettandole volentieri, non posso ammettere certe osservazioni dell'onorevole Odescalchi.

Per vincere una questione, nella quale il Ministero potrebbe alla fine concordare con lui, egli esagera la portata della proposta della Commissione.

Ieri, parlando di restauri e biasimandoli, citò

ad esempio quelli che si stanno facendo nel capoverso di Pisa e nella cattedrale di Assisi.

Ora si potrà forse lamentare che quei restauri non procedano così speditamente (come si vorrebbe, specie in Assisi, ma non si possono censurare; nè sono censurati da chi voglia trattare seriamente di questa materia.

Oggi egli cita i cori di Perugia e di Assisi, intorno ai quali osservava opportunamente il relatore che non possono asportarsi, appartenendo essi a corpi morali.

Dunque mi permetta l'onorevole Odescalchi che io gli ripeta, non doversi forzare le cose per far prevalere la propria opinione.

Invece io mi trovo più facilmente d'accordo con quelli che partono dal concetto della grande varietà esistente nelle opere d'arte che servono agli usi della vita, e sono sicuro che anche negli onorevoli commissari non troverò disaccordo, poichè essi consentiranno nella soppressione del secondo capoverso.

Per tal guisa il Governo potrà adoperarsi perchè sieno mantenute nel paese le opere d'arte di qualsiasi autore che abbiano un pregio incontestabile, dalle quali non saranno certo esclusi i lavori di Luca della Robbia mentovato dall'onorevole Odescalchi, perchè è nell'animo di tutti essere il Della Robbia artista eccellente e meraviglioso più che industriale.

E nell'annunziata determinazione io sono tanto più indotto, in quanto mi pare che essa concordi col concetto espresso dall'onorevole relatore nel rispondere ch'ei fece all'onorevole Ferrari ed all'onorevole Odescalchi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

**Di Belmonte.** Io era seriamente impensierito circa le conseguenze di questo articolo 13; però, vedendo che valorosi colleghi se ne occupavano, lasciava dire ad essi. Ma quando ho inteso che gli oggetti di Luca della Robbia sono considerati come oggetti artistici, ma si nega la loro qualità di maioliche, i miei dubbii sono aumentati, pensando alle infinite questioni alle quali l'interpretazione di un tale articolo darà luogo in danno dell'arte.

Di Luca della Robbia non ci sono solo statue, ma ci sono ornati in rilievo, ci sono piatti e tanti altri oggetti.

**Coppino, ministro della pubblica istruzione.** Ma la scultura comprende anche gli ornati!

**Di Belmonte.** Sarà scultura in maiolica, ma è maiolica! ed i piatti del Luca della Robbia non sono maioliche? E che non hanno ad essere con-

servati? È eccezzuato anche il legno scolpito. Ma si possono trovare dei pezzi scolpiti da Giotto, da Donatello o da altri i quali hanno un immenso merito e per la storia dell'arte e per la storia nazionale. Ora a me non par giusto l'eccezzuare i legni scolpiti e le maioliche, mentre poi si proibisce la uscita agli oggetti in ferro e rame, o si tassa del 20 per cento; perchè a noi importa pochissimo che vada fuori d'Italia una corazza od uno schienale liscio in ferro od una semplice secchia in rame sbalzato o altra roba dell'istesso genere la quale non può avere nessuna importanza nè per la storia dell'arte nè per la storia patria. Perciò mi unisco a quelli tra i miei colleghi che hanno domandato la soppressione della seconda parte dell'articolo tredicesimo.

Giacchè ho la facoltà di parlare, voglio sottoporre ai miei colleghi un'osservazione, la quale a me pare di grande importanza.

Sapete quale, secondo me, sarà la conseguenza pratica della tassa del venti per cento? Sarà questa, che usciranno d'Italia gli oggetti buoni e non resterà che la robaccia, perchè la roba di poco valore non potrà sopportare una tassa del venti per cento.

Ora io richiamo seriamente l'attenzione dei miei colleghi e degli egregi uomini che compongono la Commissione su questo fatto.

Finora in Italia avevamo leggi imperfette ma tali che permettevano al Governo, qualora seriamente si fosse voluto occupare della tutela dei nostri monumenti ed oggetti artistici, d'impedire che andassero fuori d'Italia; ma una volta che si ha da fare una legge nuova, significa che si hanno da perfezionare le vecchie leggi riguardanti questa materia, sulla quale si deve dire l'ultima parola. Ora, dunque, se si ha da dire l'ultima parola, diciamola sul serio, e facciamo in modo da non recar danno, anzichè vantaggio, al nostro patrimonio artistico.

Quindi io credo che sarebbe opportunissimo che ci fosse una Commissione composta di uomini, che possano veramente giudicare gli oggetti di arte, la quale dovesse dar giudizio sopra tutti gli oggetti che i privati intendano di esportare. Per alcuni di essi vorrei che fosse assolutamente proibita l'esportazione, per altri, che avessero un valore serio e potessero interessarci, ma in secondo ordine, vorrei che fosse messa una tassa abbastanza elevata; per gli altri, che non hanno importanza, vorrei che ne fosse lasciata libera la esportazione o almeno fossero tassati in ragione minima, posto che la conservazione di quella roba non c'interessa. Dobbiamo

cercare, invece, di conservare gli oggetti importanti che ci sfuggono di mano. Questo raccomando alla Camera sopra ogni altra cosa.

**Presidente.** Onorevole Odescalchi, prima di concederle facoltà di parlare, avrei bisogno di chiederle uno schiarimento.

Ella ha presentato un emendamento in questi termini: il " sottoscritto propone la soppressione del secondo capoverso. "

**Di Belmonte.** Mi vi associo anch'io.

**Presidente.** Forse sarebbe più esatto togliere il secondo ed il terzo capoverso.

**Odescalchi.** Perfettamente!

**Presidente.** Intende di modificare la sua proposta in questo senso?

**Odescalchi.** Sissignore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Odescalchi.** Mi permetta la Camera di dire brevissime parole per esplicare ciò che ho detto poco fa, e che non mi sembra essere stato perfettamente compreso.

Prima di tutto io dichiaro che non intendo di fare opposizione alla legge, nè al ministro, trovandomi nel numero, assai lato, degli amici del Ministero. (*Si ride*).

L'onorevole Ginori ha detto che nella maggior parte d'Italia, a Firenze, mettiamo, si pagava una tassa di esportazione dell'uno per cento e che unicamente per la provincia romana questa tassa arrivava al 20 per cento. Ora a me pare che passare dall'uno al 20 sia un salto eccessivo, e domando all'onorevole ministro se non creda di ridurre la misura della tassa. Ma su questo non insisto.

Veniamo alla seconda parte della disposizione, a quella che ha dato luogo alla maggiore discussione in questa Camera.

L'onorevole ministro ha affermato esservi una differenza tra arte industriale e arte pura; noialtri che ci occupiamo di queste materie crediamo che questa distinzione sia assolutamente fittizia, e non altro che un modo di dire. Arte è l'opera d'ingegno dell'uomo, indipendentemente dalla materia della quale si serve. (*Benissimo!*) Che Raffaello dipinga sopra una tela, o sopra un piatto, la sua è ugualmente un'opera d'arte. (*Benissimo!*) Il quadro, come il piatto possono essere un'opera d'arte e la distinzione che facciamo nei nostri musei, è puramente convenzionale.

Mi si è fatto un secondo rimprovero; mi si è detto: ma voi avete citato il coro d'Assisi, e questo è oggetto d'arte indiscutibile, ma appartiene ad un ente morale; bisogna citare oggetti che appartengano ai privati. Se non si vuole

altro! Il trono in legno di Giuliano dei Medici, compreso nella vendita del principe Demidoff, era, o no, un oggetto d'arte? Il trono della casa Strozzi, che ora forma ornamento dei musei di Berlino, era, o no, un oggetto d'arte?

I piatti dipinti da Luca Della Robbia, piatti e non rilievi, che formavano l'ornamento degli Orti Oricellari (e ne dovrei sapere qualche cosa), e che ora si trovano al Kensington, erano, o no, oggetti d'arte?

Adunque, con queste eccezioni, voi non venite a colpire una categoria, puramente fittizia, d'arte industriale (espressione che non risponde alla entità della cosa), ma venite ad aprire la porta ad una categoria d'oggetti d'arte, assolutamente scelti a caso, e la chiudete agli altri; voi permettete che, senza tassa, escano dipinti di Luca della Robbia, di Mastro Giorgio, mentre impedito che escano nielli, ed altri oggetti d'arte pregievoli.

Ora, domando, quale giustizia, quale equità può essere in questa disposizione? Io prego adunque la Commissione o di consentire nella soppressione di essa o di riprenderla in esame per presentarla in una forma più giusta e più esatta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Poche parole.

A me parvero inopportune le osservazioni rivolte al ministro circa all'avviso da me enunciato sul valore. Farò quindi anch'io un'osservazione forse inopportuna.

L'onorevole Di Belmonte, che sta con l'onorevole Odescalchi, ha trovato a ridire contro la tassa di esportazione perchè si fanno pagare anche le opere mediocri.

**Di Belmonte.** Ho detto questo perchè le migliori se ne andranno e resteranno le mediocri in Italia.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma non si tratta se gli oggetti mediocri restino, o no, in Italia: non è questo il punto da discutersi.

La Camera significò già altamente il suo pensiero, che restassero solamente gli oggetti pregevoli molto.

L'onorevole Di Belmonte è informato abbastanza dell'andamento delle cose; egli sa quanti oggetti antichi si vendono; sa che di certi lavori d'arte, di certi quadri sui quali lo Stato aveva il diritto di prelazione dai giudici dello Stato fu diminuito il valore del decuplo.

Bisogna impedire che vi sia la tentazione di

mandar fuori le cose migliori; e però noi facciamo una legge la quale mira a garantire lo Stato che le opere migliori non se ne andranno.

L'onorevole Di Belmonte, forse disturbato dal vicino, non ha potuto ricordare la lotta che ci fu sull'articolo 8.

Ma se tien conto della discussione e delle deliberazioni della Camera, potrà vedere che la Camera non è stata niente affatto proclive a permettere che i grandi lavori d'arte potessero uscire.

Quanto poi all'onorevole Odescalchi, non ho nulla a rispondergli. Egli dice che non si deve distinguere fra arte industriale e arte pura; ed io mi taccio, restando con una piccola minoranza la quale non cessa di distinguere nettamente l'un'arte dall'altra.

**Odescalchi.** Chiedo di parlare.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** La sua sarà l'opinione della maggioranza, la mia della minoranza.

Io ho accennato che, non essendo mia questa eccezione, naturalmente non combatto per mantenerla. Ho anzi espresso la speranza che la Commissione non voglia insistere soverchiamente in essa; il che per altro non toglie che non sia necessario il determinare qualche cosa anche per gli oggetti di cui si tratta; ed ecco tutto quello che voleva dire e che domando alla Commissione.

**Di Belmonte.** Ringrazio il ministro della gentile e cortese risposta che mi ha dato: però voglio scagionarmi da un'accusa: io non mi sono opposto alla tassa del 20 per cento; ho solamente messo in dubbio la sua efficacia, e chiedevo che l'attenzione dei colleghi si fosse fermata un momento per vedere se non fosse stato il caso di escogitare qualche cosa di più efficace per evitare l'esportazione di quei capi i quali interessano la storia dell'arte italiana.

Poi chiedevo la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, sulla quale il ministro non insiste, e ciò per evitare l'inconveniente che capolavori, come le sculture e gl'intagli del Donatello in legno, i bassorilievi, i piatti, le mattonelle e simili importanti lavori di Luca della Robbia e altri in maiolica fossero stati esentati da questa tassa preservatrice.

Infine facevo riflettere se non fosse il caso di lasciare andar via senza tassa la roba di poca importanza, poichè noi non abbiamo nessun interesse a conservare, e ciò per non danneggiare il piccolo commercio della roba vecchia in Italia.

In quanto poi al fatto osservato dal ministro che la Commissione può accettare degli oggetti

falsi come oggetti antichi e d'interesse storico artistico, o lasciare andar via quelli dei quali può seriamente interessarci la conservazione, non ho che a raccomandargli la scelta della Commissione, posto che un tale inconveniente non si verificerebbe certo per colpa mia: tutto dipende da coloro i quali saranno chiamati a formare questa Commissione.

È urgente che essa venga composta di persone competenti e intelligenti le quali siano in caso di distinguere l'oggetto importante per la storia dell'arte o la storia patria da quelli i quali non lo sono. Quindi io rinnovo la mia raccomandazione alla Commissione perchè rinunzi all'ultima parte dell'articolo tredicesimo, e perchè, se è possibile, faccia due gradazioni di tassa; una maggiore, la quale renda più difficile o meno utile la esportazione degli oggetti di maggiore importanza, ed una minima per gli oggetti i quali non hanno nessuna importanza artistica, essendo a tutti noto come, tra la roba antica, spesso troviamo un oggetto in ferro o in rame, magari un niello od un altro oggetto qualunque, il quale non ha nessuna importanza nè per la storia dell'arte, nè per la storia patria, il quale non è nemmeno un bel oggetto, tutta roba che noi non abbiamo nessuno interesse a conservare.

Ed in questi casi una competente Commissione potrà imporre una tassa magari minima affinché quel piccolo commercio che fanno gli antiquari possa continuare e d'altra parte si possano tutelare bene gli oggetti dei quali a noi interessa la conservazione.

**Presidente.** Fa una proposta formale, onorevole Di Belmonte?

**Di Belmonte.** Chiedo venga soppressa l'ultima parte dell'articolo 13 ed allo scopo mi associo all'emendamento dell'onorevole Odescalchi.

**Presidente.** L'onorevole Ginori ha facoltà di parlare.

**Ginori.** In poche parole mi pare che si possa togliere il dubbio accennato dall'onorevole Di Belmonte, cioè che con questa tassa del 20 per cento si abbia a tener presso di noi soltanto gli oggetti d'arte di meno valore. Signori, qual'è la ragione che ci permette di percepire la tassa del 20 per cento sul valore degli oggetti? È la dichiarazione del venditore. Ora il venditore non ha interesse di mantenere elevato questo prezzo, altro che quando creda che questa dichiarazione serva di base al Governo per l'acquisto dell'oggetto stesso.

Ora l'esportatore il quale ha nelle mani un oggetto di valore secondario, siccome è sicuro che il Governo non farà nessun'offerta di acquisto per un

oggetto che non gioverà agli interessi delle collezioni, farà una dichiarazione bassissima e questo 20 per cento non sarà una tassa troppo gravosa di fronte al valore dell'oggetto, perchè naturalmente lo Stato non acquisterà un oggetto di così poca importanza. In questo caso l'esportatore non è obbligato, come per un oggetto di gran valore, a dichiarare un prezzo equo ed in corrispettivo al merito dell'oggetto stesso.

Quindi mi pare che il dubbio che abbia soltanto ad esportarsi la parte buona del nostro patrimonio artistico e restarci soltanto quella di scarto; questo dubbio, dico, mi pare possa abbandonarsi. E siccome nello stabilire due generi di tasse per gli oggetti di gran valore e per quelli di minor valore, molte sarebbero le difficoltà, così io raccomando all'onorevole ministro ed alla Commissione di non accettare questa proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cittadella.

**Cittadella.** Non abuserò della provata indulgente cortesia della Camera; non devo fare che poche osservazioni nelle quali, in parte, altri mi precedettero, e in miglior modo.

Le ultime osservazioni che furono fatte io le accolgo facilmente per la ragione, che fin da principio, mi era proposto di notare all'articolo 13, che l'arte del legno, la quale, in Italia ebbe grande svolgimento nei tempi passati, ma l'ha grandissimo ora, non veniva abbastanza apprezzata nelle apparenze. Sicchè io avrei desiderato che le parole del secondo capoverso "mobili scolpiti in legno", fossero sostituite dalle altre "mobili scolpiti in legno che non abbiano speciale valore di arte scultoria." E questo perchè (lo disse anche qualche altro oratore) avvenne agli antichi, ed avviene anche ai moderni, che si lavora in plastica, e poi si lavora in legno.

Dunque non vi è ragione di non lasciar libero il passo fuor di paese ad un lavoro in plastica, e lasciarlo libero ad un lavoro in legno; o viceversa.

D'altronde è bene che noi facciamo la massima distinzione. Io comprendo, coll'onorevole ministro, che in via esplicita si debba pur mettere una distinzione tra arte industriale e arte pura. È vero peraltro, come ben avvertiva l'onorevole amico mio Odescalchi, che i limiti sono passati dall'artista stesso per le ragioni dell'ingegno; l'artista mentre lavora o crede di lavorare arte industriale fa il salto, e lavora arte pura. E sono talora soltanto i posteri che riconoscono avere egli lavorato arte pura.

Io non disconosco le verità accennate prima, con criterio scientifico dall'onorevole ministro,

ma dirò altresì, ricordandolo specialmente ai fiorentini, che tra i lavori pregevolissimi che il Frullini, scultore in legno di Firenze, presentava all'esposizione universale di Vienna vi erano alcune tavolette, le quali diedero al Frullini l'alto onore che i musei di Londra e di Berlino le acquistarono per modelli ai discepoli delle loro scuole e le qualificarono arte pura.

Orbene, erano state giudicate quelle tavolette da una Commissione di tappezzieri di Vienna, perchè destinate ad appoggi per grandi sedie! Anche nella sedia può esservi vera arte.

Noi abbiamo a rallegrarci ora di vedere in Italia progredire egregiamente l'arte scultoria del legno; se è desiderabile che rimanga nelle nostre mani un Luca della Robbia, non è meno desiderabile non ci scappi un Brostolon, un Benedetto da Majano, ecc. Io, quindi, mi limito a pregare la Commissione di accomodare, se è possibile, in qualche modo le cose: credo che lo potrà fare.

**Presidente.** Due proposte adunque abbiamo sull'articolo 13: una dell'onorevole Cavalletto, l'altra dell'onorevole Odescalchi.

Onorevole Cavalletto, mantiene o ritira la sua proposta?

**Cavalletto.** Io mi riferisco a quello che disse il relatore e la ritiro.

**Presidente.** Rimane allora quella dell'onorevole Odescalchi, che consiste nel sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 13; questa proposta è accettata dall'onorevole ministro. La Commissione insiste nel respingerla?

**Cambray-Digny, relatore.** A nome della Commissione io debbo dire che essa aveva creduto necessario stabilire un limite e si studiò di proporre per questo limite una formula soddisfacente. I diversi oratori hanno criticata la formula nostra, ma non ne hanno proposta una diversa e migliore, attenendosi invece al sistema più radicale di proporre l'abolizione del comma; sistema a cui la Commissione non può associarsi credendo veramente necessario questo limite.

Ma la Commissione poi se ne rimette completamente al giudizio della Camera; i diversi commissari riprendono naturalmente la loro libertà di azione e voteranno come meglio crederanno. *(Bravo!)*

**Cittadella.** Domando di parlare.

**Presidente.** Nè ha facoltà.

**Cittadella.** Udite le dichiarazioni dell'egregio mio amico il relatore, per parte mia mi accontenterei che dopo le parole *sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo*, invece di dire *i mobili scolpiti in legno*, si dicesse *quei mobili scol-*

*piti in legno che non abbiano speciale valore d'arte scultoria.*

Mi pare che questo non si discosterebbe neppure tanto dal concetto della Commissione, ed ho la speranza che la Commissione vorrà accettare questa mia proposta.

**Presidente.** La Commissione ha dichiarato che quanto alla soppressione del secondo capoverso, non opponendosi, se ne rimette alla Camera.

**Cittadella.** Tanto meglio; se non si oppone alla soppressione di questo capoverso, allora non insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Odescalchi, il quale consiste nella soppressione del secondo capoverso: « sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i mobili scolpiti in legno, i merletti, trine, ricami, stoffe e tessuti, e i vasellami di porcellana e di maiolica di proprietà privata, a qualunque tempo appartengano. »

Chi approva lo soppressione di questo secondo capoverso, si alzi.

*(È approvata.)*

Rileggerò ora l'articolo 13 come rimane formulato dopo la soppressione del secondo capoverso.

**Cambray-Digny, relatore.** Essendo votata la soppressione del secondo capoverso credo occorra togliere la parola *pure* in principio del terzo.

**Presidente.** Sta benissimo.

Rileggo dunque l'articolo 13 come rimane formulato dopo la soppressione del secondo capoverso:

« Di tutti gli oggetti dei quali è permessa la vendita nell'interno del regno è vietata l'esportazione e la vendita all'estero, se non dopo ottenutane licenza dall'autorità competente, e pagata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo o valore secondo la dichiarazione fattane dal possessore, rimanendo sempre facoltà al Governo di rifiutare la licenza, acquistando per sé o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo e valore denunziato.

« Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo riguardanti la tassa e il diritto di prelazione tutti gli oggetti d'arte superiori alla fine del secolo XVIII.

« Il regolamento di cui all'articolo 28 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per la licenza d'esportazione e per l'esazione della tassa. »

Pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva si alzi.

*(È approvato e così pure il successivo articolo 14.)*

“ Art. 14. Il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 13 dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla domanda di licenza. Quando però occorra l'approvazione del Parlamento il detto termine potrà essere prolungato di altri sei mesi con decreto ministeriale. ”

“ Art. 15. Il prodotto delle tasse di cui al precedente articolo 13 e quello delle multe imposte per effetto della presente legge, saranno destinati a provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti dei quali voglia farsi l'esportazione o la vendita all'estero. Perciò sarà ogni anno inscritta in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione una corrispondente somma, non mai minore dei proventi ottenuti nell'anno antecedente. ”

L'onorevole Ginori-Lisci presenta un'aggiunta a questo articolo concepita in questi termini:

“ Alle amministrazioni dei musei e delle gallerie di ciascuna provincia verrà assegnata sul retratto del dazio di esportazione una somma uguale a quella riscossa per tale titolo dall'erario nella stessa provincia.

“ Tale assegno andrà ad aumentare il fondo per gli acquisti di oggetti d'arte. ”

L'onorevole Ginori-Lisci ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**Ginori-Lisci.** Avrò bisogno di poche parole per spiegare il concetto di questa mia aggiunta.

A me sembra ben naturale che il retratto del dazio riscosso in ciascheduna regione vada a beneficio appunto di quegli istituti che sono chiamati a conservare e ad aumentare il patrimonio artistico pubblico della regione stessa.

Questo concetto è così chiaro che non ha bisogno di ulteriore svolgimento; e perciò prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di accogliere benevolmente quest'aggiunta che io propongo all'articolo 15.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io non avrei nulla da opporre all'aggiunta che propone l'onorevole Ginori. Ma io lo prego di considerare la questione nel suo duplice aspetto. Uno è il provento che si ha in una data regione, per l'opera d'arte che da essa viene esportata; l'altro è il bisogno di acquistare un'opera d'arte d'interesse nazionale che può essere nella medesima regione, ma molte volte può anche essere in un'altra.

È capitale codesto il quale si raccoglie nell'in-

teresse della nazione, non della regione; e quindi dev'essere speso a vantaggio della nazione. Io prego quindi l'onorevole Ginori di volere abbandonare l'aggiunta che egli vorrebbe per questo articolo; tanto più considerando che di questa tassa d'esportazione, la quale veramente ha fruttato pochissimo fino ad ora, come della tassa di ingresso la quale frutta meglio, il Governo si serve, non guardando la provenienza, ma secondo l'importanza della compera che dovrebbero fare. Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Ginori di volere abbandonare la sua aggiunta.

**Presidente.** L'onorevole Ginori ha facoltà di parlare.

**Ginori-Lisci.** Io non ho che una osservazione da fare a quanto ha detto l'onorevole ministro. Ogni amministrazione di gallerie e di musei ha il suo bilancio, il quale viene determinato in una somma uguale a quella percetta l'anno precedente per la tassa d'ingresso. E così è che fra i vari istituti del regno, si mantiene una giusta proporzione, a seconda della loro importanza.

L'onorevole ministro non può disconoscere, ad esempio, che in una città eminentemente artistica, l'esportazione è naturalmente più importante che altrove; e che è più facile che ivi si trovi un oggetto d'arte di grande valore e quindi di grande prezzo.

Ora, se fosse stabilito che l'amministrazione locale possa avere, oltre gli scarsi mezzi che attualmente può possedere, la facoltà di acquistare oggetti d'arte, erogando in questo acquisto non solamente il retratto della tassa di ingresso che, come dissi, non è molto importante, ma altresì il retratto del dazio di esportazione che oggi non ha, allora soltanto sarebbe possibile di acquistare per queste importanti collezioni qualche oggetto di arte che abbia un vero valore.

Oggi ci troviamo nella condizione, col prezzo che hanno raggiunto gli oggetti d'arte, di doverli lasciar portar via, perchè è impossibile di far fronte a codesti acquisti coi mezzi dei quali disponiamo.

Quindi a me pare che questo concetto mio corrisponda ad un concetto di equo compenso che potrebbe spettare appunto a quella città che abbia perduto parte del suo patrimonio artistico per l'esportazione, e potrebbe dar modo alla città stessa di riparare questo danno con i mezzi disponibili che ritrarrebbe dal dazio imposto con questo articolo, e che l'erario potrebbe destinare per acquisti di oggetti d'arte da collocarsi nei musei del luogo dove è avvenuta la maggiore esportazione.

Del resto, questo concetto, come diceva in principio, è già attuato col riparto della tassa di ingresso sulla base di quanto ogni istituto ha introitato nell'anno antecedente. E ora vorrei vederlo applicato anche per la tassa di esportazione.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Torno a pregare l'onorevole Ginori di considerare prima di tutto quale e quanta sia l'entrata proveniente da questo cespite che dovrebbe essere ripartita nel nuovo anno; e in secondo luogo poi io gli domanderei se per un lavoro di arte che vada via si trova sempre altro lavoro d'arte che possa surrogarsi nel museo della regione medesima?

Non gli pare che nell'interesse nazionale, giovi molto di più avere un fondo il quale possa egualmente provvedere a tutti gli acquisti che torni opportuno di fare?

A me sembra quindi che sia assolutamente giusto costituire questo fondo comune col quale provvedere, secondo le necessità maggiori, alle varie esigenze di tutti gli istituti del regno.

**Presidente.** Veniamo alla votazione dell'articolo 15.

L'onorevole Ginori aveva presentato un emendamento...

**Ginori.** Lo ritiro.

**Presidente.** Pongo allora a partito l'articolo 15, come è formulato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 16. È vietato di distruggere, danneggiare o alterare gli avanzi e i ruderi di antichi edifici descritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 4 e 5, senza ottenerne licenza dal Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà diritto di farvi a spese dello Stato le riparazioni che reputa indispensabili. »

A quest'articolo l'onorevole Ferrari Ettore propone un'aggiunta, concepita nei seguenti termini: « È altresì vietato di adoperare gli avanzi e i ruderi degli antichi edifici sopraccennati ad uso che possa eventualmente danneggiarli. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

**Ferrari Ettore.** Nel proporre questa piccola aggiunta all'articolo 16, è stato mio pensiero di unirmi all'intendimento dell'egregia Commissione per tutelare quanto è possibile gli avanzi ed i ruderi antichi. Il concetto della Commissione

apparisce chiaro specialmente nelle prime parole di questo articolo. Ma sembra a me che non si possa ragionevolmente tutelare un avanzo, un rudero antico, se non si prevedono quei casi nei quali si possa eventualmente danneggiarli.

E queste mie parole non sono soltanto conseguenza di una ponderazione sopra questo articolo che discutiamo, ma sibbene frutto di esperienza e di fatti che mi constano personalmente.

Non vorrò io certamente adesso abusare della pazienza della Camera con l'addurre moltissimi esempi; ne accennerò soltanto due o tre, affinché l'egregia Commissione e la Camera possano persuadersi della necessità di tutelare questi monumenti, per modo che non siano adoperati ad usi che possano danneggiarli.

A Sutri esiste una cappella che ha delle pitture, veramente importanti, del secolo decimoterzo. Questa cappella è di proprietà comunale; ma essendo affittata ad un privato, veniva l'anno scorso adoperata ad uso di stalla per animali immondi. Voi capite bene, signori, in che stato fossero ridotte quelle pitture!

Ricordo ancora di aver visto sulla via Quinzia, in Sabina, un edificio antichissimo della prima epoca etrusca, che era adoperato, nel pianterreno per tinello, e nel disopra per rimessa di fieno; nè è difficile comprendere come un incendio, sempre facile a svilupparsi dove è ammassato il fieno, potrebbe recare a quell'edificio (costruito con quella pietra che si accosta molto al peperino) gravissimi danni, e tali che non potrebbe più servire a studi di grande entità storica o artistica.

Non voglio dilungarmi in consimili esempi, quantunque, anche qui in Roma, ne avrei molti da segnalare alla Camera. Parmi però di avere detto a sufficienza per richiamare la vostra attenzione sulla necessità di tutelare questi monumenti dai danni che possono loro essere arrecati. E quindi raccomando alla cortesia della Camera la piccola aggiunta che ho proposta.

**Presidente.** L'onorevole di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

**Di Sant'Onofrio.** Agli esempi citati dall'onorevole Ferrari Ettore, ne potrei aggiungere uno che mi ha recato somma meraviglia. Tempo addietro, sono stato a Siracusa, e naturalmente mi sono recato a visitare quelle splendide antichità; ho visitato il teatro detto da Cicerone *Maximum*, e l'ho trovato assolutamente abbandonato, tante che ci pascevano le pecore e le capre.

Sono andato alle Latomie e le ho trovate invase dalle acque; sono andato per vedere l'Orecchio di Dionisio e l'ho trovato nelle stesse condizioni.

Era con me una comitiva di stranieri, i quali facevano le più alte meraviglie pel modo come sono tenuti questi monumenti antichi, che pur meritano speciali riguardi.

Spero che ora le cose siano mutate; ma ad ogni modo mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Ferrari, perchè ritengo che, prima di pensare alla tutela di monumenti di là da venire, sia bene conservare quelli che sono gloria inconcussa del nostro paese.

**Presidente.** Verremo alla votazione dell'articolo 16.

Coloro che intendono, prima di tutto, approvare l'articolo proposto dalla Commissione, e che non venne contraddetto da nessuno degli oratori, vogliono alzarsi.

*(È approvato).*

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Ferrari, e concepita in questi termini:

“ È altresì vietato di adoperare gli avanzi e i ruderi degli antichi edifizii sopraccennati, ad uso che possa eventualmente danneggiarli. ”

La Commissione accetta questa aggiunta?

**Cambray-Digny, relatore.** L'accetta.

**Presidente.** Anche l'onorevole ministro l'accetta?

**Coppino, ministro della pubblica istruzione.** Sì.

**Presidente.** Allora, la pongo a partito: chi l'approva voglia alzarsi.

*(È approvata).*

Metto ora ai voti l'articolo nel suo complesso. Coloro che intendono di approvarlo, si alzino.

*(È approvato).*

“ Art. 17. Per quelli di tali avanzi e ruderi che siano di proprietà privata, quando il proprietario insista per ottenere licenza di distruggerli o alterarli, o per ottenere un compenso, e quando contravvenga al divieto stabilito col precedente articolo 16, o si opponga alle riparazioni di che nello articolo stesso, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sè o per altri enti locali, con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla espropriazione per pubblica utilità degli avanzi stessi e di quella porzione del terreno attiguo che ravviserà necessario di occupare: ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici degli avanzi espropriati. »

A questo articolo l'onorevole Di Camporeale aveva proposto un emendamento; ma, egli non essendo presente, s'intende abbandonato. Metto

quindi a partito l'articolo 17. Chi l'approva voglia alzarsi.

*(È approvato).*

“ Art. 18. Il divieto di cui all'articolo 16 si estenderà sempre agli avanzi o ruderi che tornino in luce, finchè l'autorità competente abbia dichiarato se debbano o no comprendersi nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 4 e 5, o finchè abbia lasciato decorrere un anno dal giorno della denuncia di scoprimento senza comprenderli nel catalogo stesso. »

*(È approvato).*

“ Art. 19. Chiunque intenda di fare scavi di antichità dovrà darne partecipazione al Ministero della istruzione pubblica o alle autorità da esso delegate almeno due mesi prima di intraprenderli; dovrà indicare il luogo, lo scopo delle ricerche, il tempo in cui saranno intraprese, e il nome e cognome dello scavatore: quando si tratti di un fondo non suo dovrà inoltre far constare del consenso del proprietario.

“ Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, comunicato all'interessato nei due mesi dalla partecipazione di cui sopra, potrà essere negata o sospesa la facoltà di iniziare scavi nelle vicinanze di quelli già intrapresi o da intraprendersi per conto del Governo.

“ Nello stesso modo e termine potrà sempre essere sospesa la facoltà di iniziare scavi, per il tempo necessario alle autorità governative per predisporre la sorveglianza di cui al seguente articolo. ”

*(È approvato).*

“ Art. 20. Il Ministero dell'istruzione pubblica e le autorità da esso delegate saranno sempre in diritto di sorvegliare gli scavi. Nei fondi dello Stato, delle provincie, comuni ed enti morali potranno vietarli, sospenderli, o assumerne la direzione. E quando gli scavi eseguiti in fondi privati siano condotti in modo da recar danno agli interessi dell'arte e della scienza, avranno diritto di ordinarne la sospensione, senza pregiudizio della applicazione delle penalità relative, e della disposizione dell'articolo 17 nei casi di contravvenzioni agli articoli 16 e 18. ”

*(È approvato).*

“ Art. 21. Nei casi di scoperta fortuita, così di oggetti come di antiche costruzioni, dovrà l'inventore farne subito denuncia al sindaco del comune, perchè ne informi l'autorità competente.

“ Ogni intraprenditore di scavi dovrà trasmettere alle autorità a questo effetto delegate dal Ministero della pubblica istruzione la nota descrittiva degli oggetti e delle antiche costruzioni trovate. Il Governo avrà diritto di prendere copie, calchi o disegni di tutto ciò che viene scoperto. ”

(È approvato).

“ Art. 22. Agli oggetti mobili d'arte o di antichità trovati negli scavi o fortuitamente scoperti si applicano gli articoli 7, 8, 13 e 14 della presente legge. Ma in nessun caso potrà esserne disposto finchè il Governo abbia fatto uso del diritto di cui al precedente articolo, o abbia dichiarato di non volerne usare, o abbia lasciato decorrere tre mesi dalla denuncia senza esercitarla. ”

(È approvato).

“ Art. 23. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà rivendicarne la proprietà corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo. ”

**Sciacca della Scala.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sciacca della Scala.** Senza sollevare la questione del diritto di proprietà privata, io esamino quest'articolo solamente dal lato dell'interesse della conservazione e dello scoprimento dei monumenti.

Io domando alla Commissione: qual'è lo scopo pel quale si vuole dare allo Stato il diritto di dichiarare di sua proprietà i ruderi ed i monumenti dei quali tratta l'articolo 23?

Non certo quello della loro conservazione, perchè, in base all'articolo 17 della presente legge, è vietato al proprietario di poterli distruggere; ed in base all'articolo 25 è data allo Stato ogni garanzia perchè essi restino e si conservino a decoro dell'arte e della storia del nostro paese. Quindi non vi è alcuna ragione per limitare il diritto di proprietà. Anzi, io credo che vi siano tutte le ragioni perchè, con tale limitazione, non vengano alla luce questi monumenti.

Invero, il proprietario il quale sa che questa proprietà sarà devoluta allo Stato, appena si accorgerà che qualcuno di questi monumenti possa venire alla luce, farà di tutto perchè ciò sia

ignorato (a meno che non sia un uomo molto tenero dell'arte) per non porre una servitù nel suo fondo. Invece, se questo limite non si metterà, il proprietario farà di tutto per mettere in luce questo monumento nell'interesse dell'arte e della tradizione. Aggiungete che lo Stato per ottenere quello che indubbiamente potrà ottenere senza questo limite del diritto di proprietà, dovrà espropriare il terreno del monumento, della strada per accedervi, e pagare le spese dello scavo.

Per queste considerazioni prego la Commissione ed il ministro di voler sopprimere quest'articolo, il quale non ha alcuna importanza, o ha quella di aumentare gli ostacoli acchè vengano in luce simili monumenti.

**Presidente.** L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di parlare.

**Luchini.** Io prendo parte adesso alla discussione di questa legge, e non so se un'osservazione che vorrei fare, e alla quale ha ora accennato in parte l'onorevole Sciacca, sia stata già da altri notata.

Si tratta di una disposizione, a senso mio, di molta e molta gravità.

Infatti, che cosa stabilisce questo articolo 23?

Che quando negli scavi si trovino avanzi di tempii, di basiliche, di teatri, ecc., o altri monumenti di carattere pubblico, lo Stato potrà rivendicarne la proprietà. In altri termini, si fa un'applicazione metafisica del principio che le cose d'uso pubblico sono inalienabili, e quindi sono anche imprescrittibili.

Ma in verità, io non so come si possa scambiare una reminiscenza storica, con un principio di diritto che, per trovare applicazione, dovrebbe uscire dalle condizioni attuali, essersi mantenuto sempre vivo ancorchè latente nella coscienza di chi pretende farlo valere e di chi dovrebbe rispettarlo; io non so come si possa far valere il principio dell'inalienabilità delle cose d'uso pubblico, anche dopo tanti secoli che potranno esser passati, quasi che non si dovesse piuttosto presumere il cambiamento di destinazione di cose delle quali il potere pubblico non si curò più da tanti secoli o non poté più curarsi; che sono rimaste per tanto tempo sotterra; e che probabilmente, prima di cadere in mano di privati, erano già dalla categoria dei veri e propri beni demaniali passate nel patrimonio di quello stesso Stato che già le possedeva come beni di uso pubblico.

Io diceva, adunque, essere questa una disposizione di molta e molta gravità, e tale da non potersi prendere alla leggiera.

Pensate, o signori, se questa regola si potesse far prevalere, quale precedente noi introdurremmo

oggi nella nostra legislazione! Perchè un dato fondo, un tempo, e in un tempo molto remoto, era di dominio pubblico, si deve presumere che abbia continuato sempre nella sua destinazione! Questa è la negazione assoluta e *a priori* della possibilità che i beni d'uso pubblico, cessata la loro destinazione, possano passare fra i patrimoniali.

Ma non basta! Pensate, diceva, alle conseguenze del principio. Domani lo Stato potrebbe venire a riprendere la proprietà di qualunque cittadino, provando a furia di archeologia che una diecina o una ventina di secoli fa, quel dato fondo era un bene pubblico, era, per esempio, una strada, una piazza e che so io. Io non sono un conservatore eccessivo, non sono neanche un conservatore.

Ma non posso fare a meno di pensare agli attacchi ai quali oggi è esposto il diritto di proprietà, nè so consentire che agli attacchi che già gli vengono da tante parti e per tante ragioni, si debbano aggiungere anche quelli della archeologia, tanto più quando, a senso mio, sono senza utile scopo.

Giustissime d'altra parte erano le considerazioni pratiche che faceva l'egregio amico, l'onorevole Sciacca della Scala, dicendo che molto probabilmente non si raggiungerebbe neppure lo scopo che la Commissione si propone. E disse bene. I proprietari dei fondi dove si ritrovano avanzi di antichi monumenti di carattere pubblico, posti nell'alternativa di dover perdere la proprietà di ciò che fino allora avevano creduto proprietà loro, o di mettere in evidenza i monumenti antichi, ma perchè lo Stato si prenda per sé essi e il fondo loro, probabilmente o non faranno, o non continueranno gli scavi, o cercheranno in ogni modo di sottrarsi alla legge. Tutto questo non è nè incoraggiare l'archeologia, nè educare all'osservanza della legge.

E quindi desidererei che la Camera pensasse bene, più che alle disposizioni contenute in questo articolo 23, al grave principio di diritto che verremmo a stabilire; o, per dir meglio, alla grave violazione del diritto di proprietà, che con questo articolo si introdurrebbe nella nostra legislazione.

**Presidente.** L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

**Torrighiani.** Gravi osservazioni sono state fatte su questo articolo, e pel modo come è concepito sembrano anche a me in parte giustificate. Ma mi pare che sia cosa molto semplice il poter conciliare l'opinione che la Commissione aveva espresso nel suo articolo, e le opinioni espresse dall'onorevole Sciacca della Scala e dall'onore-

vole Luchini. Imperocchè questa espropriazione forzata non può essere giustificata che da un interesse per la conservazione del monumento, interesse che l'onorevole Sciacca della Scala ha dimostrato che non era tutelato nemmeno da questo articolo, che è un po' troppo assoluto.

Ma io proporrei ad esso la semplice aggiunta di queste parole: "a meno che il proprietario dichiari e sia in grado di mantenerlo convenientemente." Così mi sembrano conciliate le due opinioni: o il proprietario dichiara che può e vuol mantenere questi ruderi, questi avanzi convenientemente e, *bene quidem*, conserviamo il diritto del proprietario: oppure il proprietario non li vuol mantenere, non ha i mezzi per poterli mantenere convenientemente, ed allora lo Stato, nell'interesse dell'arte e della conservazione di quei monumenti, sequestra i terreni e li espropria per causa di pubblica utilità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

**Sciacca della Scala.** Mi associo completamente alla proposta dell'onorevole Torrigiani perchè così mi pare si ottenga quello che io desideravo e nello stesso tempo non si danneggia l'arte e la scienza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cambray-Digny, relatore.** Io sono lieto che l'onorevole Sciacca della Scala abbia parlato prima di me; ciò abbrevierà il mio dire. L'onorevole Sciacca della Scala faceva la questione della convenienza, l'onorevole Luchini ha fatto la questione giuridica. Sulla prima non ho nulla da dire, giacchè l'onorevole Sciacca accetta l'emendamento Torrigiani, e non è quindi necessaria una mia replica. In quanto alla questione giuridica, io debbo con l'onorevole Luchini riconoscere che certamente è questione grave e che ha divisi in modo assoluto uomini di grandissima competenza in questi argomenti. Io ho nella relazione accennate le ragioni per cui la Commissione credette di scegliere fra le due opinioni quella che fu poi tradotta nell'articolo. Mi duole che disgraziatamente non assista a questa seduta uno dei membri della Commissione, competentissimo nella materia, il quale avrebbe potuto dare all'onorevole Luchini, molto più ampie e soddisfacenti risposte. Parlo dell'onorevole Piccardi, che prese parte attivissima ai lavori della Commissione e sostenne virilmente l'articolo quale oggi è stato proposto.

Io accennerò solamente uno degli argomenti principali.

La imprescrittibilità di ciò che è stato una volta pubblico e che è rimasto poi sotto terra, si giustifica se non altro con questa semplice considerazione, che non si può dire che questi avanzi, questi ruderi sepolti da secoli siano stati di fatto posseduti poi da alcuno; col possesso materiale che il proprietario ne ha perchè possiede la superficie non può dirsi che egli abbia il possesso giuridico di questi resti, di questi avanzi mentre egli non ne conosce nemmeno l'esistenza.

Comunque sia io non credo di dovermi fermare maggiormente oggi a discutere questa questione. È una questione sulla quale si possono avere opinioni affatto disparate, senza per questo meritare taccia di incompetenti. La maggioranza della Commissione accolse il concetto della imprescrittibilità. La Commissione per altro mi autorizza a dichiarare che accetta l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, e con questo emendamento spero che la Camera vorrà approvare l'articolo

**Presidente.** Ha la facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**Luchini Odoardo.** Non darò che alcune brevissime spiegazioni.

Mi pare sufficientemente corretta la locuzione del progetto ministeriale, ma a senso mio non è egualmente corretta la locuzione adoperata nel progetto della Commissione.

Il Ministero dichiara che sarà devoluta allo Stato la proprietà di questi avanzi di monumenti di carattere pubblico.

Così, in fin dei conti, è lo Stato che in forza di questa legge attribuisce a sè stesso queste antiche proprietà demaniali.

Nel progetto della Commissione invece, si inchiude la questione di diritto gravissima a cui accennavo, dicendo che lo Stato rivendica la proprietà. Rivendicare la proprietà vuol dire che la proprietà non si è mai dimessa; vuol dire che nonostante siano passati 10, 20, 30 secoli la proprietà non si perde.

Ma perchè non si perde?

Perchè, dice la Commissione, le cose di uso pubblico sono inalienabili ed imprescrittibili.

E vero e non è vero. Sono inalienabili ed imprescrittibili finchè rimangono d'uso pubblico, finchè lo Stato di fatto le mantiene o si studia mantenerle come tali, e conserva la coscienza di cotesto suo dominio. E fin qui sta bene. Ma forse non si può, non si deve presumere sia cambiata la destinazione dopo tanti secoli che le cose sono divenute proprietà privata, sicchè si perdettero perfino la memoria della loro antica destinazione?

Non è lecito presumere che coteste cose che

già nei remoti tempi erano cose di uso pubblico, sieno uscite dal demanio dello Stato per entrare nel patrimonio, e come tali sieno divenute inalienabili.

Del resto ho veduto accennato nella relazione stessa che questa questione è stata anche trattata dal Senato, dove il senatore Miraglia, relatore della legge analoga a questa, si manifestò assolutamente contrario alla tesi della Commissione, mantenendo quel principio del diritto di proprietà, che io qui sorgeva a difendere contro l'opinione espressa, mi pare, dall'onorevole ministro Correnti.

Vengo ora alla questione di convenienza. Si crede ora di avere rimediato agli inconvenienti con l'aggiunta nella quale anche l'onorevole collega Sciacca della Scala consentiva.

Alla questione di diritto però non si è rimediato davvero, finchè si vede lo Stato che rivendica una proprietà che si pretende non mai dimessa dopo tanti secoli.

Quanto alla questione pratica, non so vedere la ragione dell'articolo. E dico che non so vedere la ragione, perchè si vorrebbe imporre al proprietario di conservare questi oggetti che vengono dichiarati monumenti degni di conservazione.

Ma allora si rientra nella regola generale; ed allora non c'è bisogno di fare un articolo *ad hoc*. Con la dizione proposta con gli ultimi emendamenti, sembra a me si faccia prima di tutto un'opera inutile perchè le regole generali bastano, e si rechi un'inutile offesa al diritto di proprietà.

**Presidente.** L'onorevole relatore non ha nulla ad aggiungere?

**Cambray Digny, relatore.** La Commissione insiste perchè l'articolo sia accettato con l'aggiunta Torrigiani.

**Presidente.** Leggerò allora l'articolo con l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani:

“ Art. 23. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà rivendicarne la proprietà corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo. »

Fin qui l'articolo della Commissione. L'onorevole Torrigiani propone che si aggiungano le se-

guenti parole: *ammènchè il proprietario dichiarì, e sia in grado di mantenerlo convenientemente.*

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io ho un desiderio solo, che questo articolo possa passare. Trovo legittimo l'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca e dall'onorevole Torrigiani, e lo accetto.

Resta una sola osservazione gravissima, ed è quella fatta dall'onorevole Luchini, la quale vi mette dinnanzi tutta intera una questione giuridica. In altri termini: si tratta di decidere se lo Stato possa rivendicare antiche proprietà che furono demaniali, o se questo principio debba esser messo in disparte.

Con l'articolo 23, quale fu concepito dalla Commissione e specialmente con l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani, io mi auguro che anche l'onorevole Luchini lo possa votare; e però chieggo se sia assolutamente necessario il mantenere la dicitura del Ministero o quella della Commissione.

A me pare che per ottenere l'effetto non sia necessario dichiararsi sulla questione di principio. Questa affermazione di diritto adunque si può e si deve evitare.

**Luchini Odoardo.** Si parla di diritti.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** L'affermazione del diritto che non mi pare necessaria sta nella parola *rivendicare*; non rivendichiamo la cosa ma sia devoluta allo Stato, quando il proprietario non adempia all'obbligo della conservazione. Nell'interesse della legge mi pare che sia lo stesso.

**Luchini Odoardo.** No. Permetta uno schiarimento; se si dice devoluto, si dice devoluto in forza della legge attuale.

Se si tratta di rivendicare, si tratta di un diritto preesistente. Sono cose molto diverse.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Appunto perciò dicevo che per l'effetto che vogliamo ottenere, quello cioè della conservazione, non c'è bisogno di determinare a chi appartenga davvero la proprietà del monumento; ma bene importa invece che non sia danneggiato, importa che sia conservato.

Dunque io non cerco se siavi, o non, diritto di rivendicare, purchè abbiasi quello di conservare e di tutelare.

Quindi a me parrebbe che nell'articolo, dopo "vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico" (e qui verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani), si levasse

la parola *rivendicare*, che risponde a un diritto o si sostituisse *devoluta*; ossia si dicesse: la proprietà potrà essere devoluta allo Stato.

Con questa voce, che accetta pure l'onorevole Luchini, non ci pronunciamo sulla questione di principio ed otteniamo l'effetto medesimo che si verrebbe da coloro i quali combattono la dicitura usata dalla Commissione.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Cambray Digny, relatore.** Ho domandato di parlare perchè tra la formula antica del progetto ministeriale e la formula della Commissione, c'è una differenza, a cui io annetterei più importanza di quella importanza, tutta giuridica, che si annetteva dall'onorevole Luchini a questa parola.

Nell'antico progetto ministeriale si diceva che in questo caso la proprietà di questi ruderi era devoluta allo Stato, il quale avrebbe dovuto pagare una indennità.

Nell'articolo nostro invece sarebbe una semplice facoltà che si darebbe allo Stato di rivendicare queste proprietà, quando lo credesse utile.

È importantissima questa distinzione, perchè noi non possiamo ammettere che tutte le volte che un proprietario scopre casualmente, per esempio, un resto di un antico anfiteatro, abbia diritto di obbligare lo Stato ad espropriarlo, a pagargli il terreno e a pagargli le spese incontrate.

Io domanderei dunque che la formula definitiva che si verrà adottare sia tale da stabilire bene che si tratta di una facoltà nel Governo, non di un diritto nel privato.

**Presidente.** Mi permetta, forse c'è un equivoco.

L'onorevole ministro non propose di ripigliare l'antica formula del progetto ministeriale "la loro proprietà sarà devoluta allo Stato", ma di dire invece: *la loro proprietà potrà essere devoluta allo Stato.*

**Cambray Digny, relatore.** Mi pare che bisogna dire che lo Stato potrà, con un atto di volontà sua, se non rivendicare, recuperare, esigere che gli sia devoluta la proprietà, ma comunque si voglia dire occorre fare intender bene che, se lo Stato fa questo, lo fa esercitando una sua facoltà.

**Presidente.** Accetta l'onorevole ministro il sottosegno emendamento della Commissione, nel senso cioè che si dica che lo Stato potrà esigere che gli sia devoluta la proprietà?

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** L'interesse mio è questo soltanto che la questione essendo gravissima, non si metta qui nulla che fa pregiudichi. Qualsiasi modo che non intacchi nè in favore nè in danno la definizione di questo

principio che l'antico diritto demaniale cioè sia anche un diritto presente, io l'accetto e credo questo sia pure il pensiero dell'onorevole Luchini; almeno in quanto che egli voglia evitare l'affermazione di una proprietà antica che viene ad imporsi.

**Presidente.** L'onorevole relatore dunque propone questa formula: lo Stato potrà esigere che gli sia devoluta la proprietà corrispondendo, ecc.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

**Sciacca della Scala.** Io faccio considerare all'onorevole ministro ed alla Commissione che dal momento che è stato accettato il mio concetto che il proprietario possa ritenere i monumenti che sono scoperti, la miglior cosa sarebbe di sopprimere addirittura l'articolo, perchè quello che si vuole ottenere, con detto articolo, è già stabilito in altri articoli. Basta leggere l'articolo 10, il quale dice:

“ Gli edifici di proprietà privata che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere distrutti, alterati o restaurati, nelle parti esposte alla pubblica vista, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite. „

Inoltre, mercè l'articolo 25, è vietato al proprietario di distruggere i monumenti che saranno compresi nel catalogo.

Quindi, tutte le garanzie possibili ed immaginabili già si trovano nella legge, e dal momento che si riconosce il principio di lasciare ai privati i monumenti trovati nelle loro terre, mi pare che la miglior cosa sia quella di sopprimere addirittura l'articolo, poichè, lo ripeto, ciò che si vuole ottenere nell'interesse dell'arte e della scienza è già consacrato in altri articoli della legge.

**Presidente.** L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo.** Sapete perchè ci aggiriamo nell'equivoco? Perchè noi pretendiamo di fare equivalenti tre concetti diversissimi, e che sono: 1° il concetto della *devoluzione in virtù della legge attuale*, concetto proposto dal Ministero in modo assoluto con le parole: “ sarà devoluta; 2° il concetto della *rivendicazione* (che è il concetto della Commissione) *in virtù di un diritto preesistente*, che si suppone sempre conservato. Il terzo concetto, che mi pare rampolli da questa discussione, è quello della *espropriazione*, differentissimo dagli altri.

Si potrebbe accogliere, come conciliante fra quelli che, pur dissentendo sopra la sua ragione d'essere dell'articolo, vorrebbero conservare l'articolo, il concetto dell'espropriazione, dicendo: potrà *farne l'espropriazione*; non già pagando il prezzo di espropriazione, a' termini della legge del 1865, ma rimborsando quel tanto, che nell'articolo della Commissione viene indicato.

Questa, a senso mio, sarebbe la soluzione per conciliare le proposte della Commissione con quelle del Ministero.

Del resto, per me, la migliore soluzione è di sopprimere, senz'altro, questo articolo. La legge ci guadagnerà un tanto e saranno, o almeno appariranno meglio rispettati i principi del codice civile. Inutile in fin dei conti un articolo che con gli emendamenti proposti tornerebbe a ribadire la regola generale.

**Presidente.** L'onorevole Balestra ha facoltà di parlare.

**Balestra.** Avevo chiesto di parlare per fare la stessa proposta che ha fatto l'onorevole Luchini. Volevo proporre di dire: *potrà procedere alla espropriazione, ecc.*

**Luchini Odoardo.** Mi associo a questa proposta dell'onorevole Balestra.

**Presidente.** Veniamo, dunque, ai voti. Ci sono parecchi emendamenti a questo articolo. In vece delle parole: *lo Stato potrà rivendicarne la proprietà*, parole che sono nell'articolo della Commissione, il Ministero propone si dica: *lo Stato potrà esigere che gliene venga devoluta la proprietà*.

C'è, poi, la proposta degli onorevoli Luchini Odoardo e Balestra, per la quale la formula dovrebbe esser concepita in questi termini: *lo Stato potrà procedere alla espropriazione*.

Il concetto che più si allontana dalla proposta della Commissione è quello contenuto nella formula presentata dagli onorevoli Luchini Odoardo e Balestra.

Porrò, dunque, a partito questa formula, prima dell'altra.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta degli onorevoli Luchini Odoardo e Balestra non è approvata).

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole ministro, il quale propone si sostituiscano alle parole dell'articolo della Commissione: “ lo Stato potrà rivendicarne la proprietà, „ queste altre: “ lo Stato potrà esigere che gliene venga devoluta la proprietà corrispondendo al padrone del fondo, „ ecc.

Coloro che approvano quest'emendamento dell'onorevole ministro della pubblica istruzione sono pregati d'alzarsi.

*(È approvato).*

L'onorevole Torrigiani propone che all'articolo vengano aggiunte queste parole: " a meno che il proprietario dichiarerà e sia in grado di mantenerlo convenientemente. "

Coloro che intendono di approvare quest'aggiunta sono pregati di alzarsi.

**Ginori.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Non è permesso di parlare durante la votazione.

*(Dopo prova e controprova l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani è approvata).*

Rileggo ora l'articolo che rimane concepito in questi termini:

" Art. 23. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà esigere che gliene venga devoluta la proprietà corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo, a meno che il proprietario dichiarerà e sia in grado di mantenerlo convenientemente. "

Chi approva questo articolo così modificato si alzi.

*(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato).*

**Presidente.** " Art. 24. Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguono con danaro pubblico sarà sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o di arte che vi esistano, o vi si possano rinvenire. "

**Di Belmonte.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Belmonte.** Domanderei che si aggiungesse: " anche quando nel contratto non sia testualmente espresso. "

**Presidente.** Formuli per iscritto il suo emendamento.

*Voci.* Rinunzi! rinunzi!

**Di Belmonte.** Non insisto.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni

metto a partito l'articolo 24 testè letto. Chi l'approva si alzi.

*(È approvato).*

**Presidente.** " Art. 25. A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilata per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

" 1° Gli edifici di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli d'essere conservati;

" 2° Gli edifici di proprietà di provincie, di comuni, e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

" 3° Gli edifici di proprietà privata, che nelle loro parti esterne esposte alla pubblica vista presentino per l'arte o per la storia uno speciale interesse;

" 4° Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, o di enti morali riconosciuti;

" 5° Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata.

" Gli interessati, che vogliano impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa. "

**Di San Donato.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** A questo articolo l'onorevole Torrigiani propone la seguente aggiunta:

" Il Governo potrà far compilare un catalogo degli oggetti d'arte, di proprietà degli enti morali, delle provincie, dei comuni o dei privati che presentano per l'arte e per la storia un interesse eccezionale. "

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Il catalogo degli oggetti d'arte di cui si parla in questo articolo, mi preme di notare che esisteva tanto in Sicilia quanto in Napoli presso la Direzione generale degli scavi e per la conservazione dei monumenti.

Il regno d'Italia non ha questo catalogo; è bene dunque farlo. *(Interruzioni).*

Se c'è, tanto meglio, ma da quest'articolo non appare, perchè vi si dice:

" A cura delle autorità delegate dal Ministero

dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge: »

Dunque sarà bene che ci sia questo catalogo, ma oltre a fare il catalogo, bisogna pensare anche alla custodia, alla sorveglianza dei monumenti, perchè altrimenti si saprà soltanto che in un dato luogo c'era questo o quel monumento.

E che ci sia bisogno di sorveglianza dei monumenti, ve ne potete facilmente persuadere andando a Pozzuoli ove vedrete in che stato si trovino il tempio di Serapide, il tempio di Venere, e non parlo di Pesto; e poco fa l'onorevole Di Sant'Onofrio vi parlava dell'abbandono deplorevole in cui si trovano le antichità di Siracusa.

Io dunque pregherei l'onorevole ministro di formulare un regolamento, di dare delle disposizioni, perchè questo catalogo sia posto sotto la custodia e vigilanza del Ministero; perchè, francamente, se le cose debbono rimanere come sono, tanto vale non spendere neppure i quattrini per la compilazione del catalogo stesso.

**Serena.** È stato provveduto con questa legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

**Ferrari Ettore.** Per le aggiunte da farsi al catalogo, il quale dovrebbe includere non solo gli edifici, ma sibbene altre opere d'arte, di pittura e scultura, so che l'onorevole Odescalchi ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo, e di questo non parlo. Dirò bensì, che mi pare necessario sopprimere nel capoverso terzo le parole « nelle loro parti esterne esposte alla pubblica vista. » Dovrebbero sopprimersi queste parole in relazione a quanto abbiamo approvato nell'articolo 10, il quale stabilisce che nella restaurazione degli edifici reputati meritevoli per interesse storico artistico intervenga a darne licenza l'autorità governativa non solo per la parte esterna, ma ben anco per la parte interna.

Avendo approvato questa disposizione, evidentemente bisogna togliere dal capoverso terzo le parole che ho citate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cambray-Digny, relatore.** Io aveva già chiesto di parlare per fare la stessa proposta. Dopo il voto della Camera sopra l'articolo 10 è evidente che bisogna fare questa modificazione.

**Ferrari Ettore.** Si potrebbero pure unire insieme il secondo e terzo capoverso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Odescalchi.

**Odescalchi.** Voglio soltanto dire che mi associo all'emendamento presentato dall'onorevole Torrigiani. Lo pregherei però di variare una frase. Egli nel suo emendamento dice: il Ministero potrà fare un catalogo delle statue ed altri oggetti d'arte. Ora non servono nè ordine del giorno, nè votazione per esprimere che il Ministero *potrà fare* perchè qualora lo voglia, ed abbia i fondi e il personale, lo fa senza che noi gli diciamo che lo può fare. Io invece di « potrà » desidererei una dicitura qualunque che esprimesse il desiderio tassativo della Camera, che questo catalogo sia fatto e ciò per togliere un'espressione platonica.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palomba.

**Palomba.** Non è stata una questione artistica che mi ha indotto a parlare. Se ne è discusso abbastanza in questi giorni e con grandissima competenza, che io dichiaro assolutamente di non avere. Invece farò un breve accenno pratico alla questione economica o meglio finanziaria. E perchè no? L'onorevole Correnti nella sua dotta relazione, che precede il disegno di legge presentato al Senato nel 1872, da me letta accuratamente, espose che se v'era una questione importante d'arte, v'era altresì una questione economica e finanziaria, nel senso che gli oggetti di arte non solamente sono un valore ma economicamente sono una produzione di valore. Ciò posto, se colla presente legge, con la dotta relazione della Commissione e gli emendamenti e variazioni che si sono introdotti man mano, lungo la discussione, si otterrà l'obiettivo di conciliare il dovere che ha lo Stato di tutelare il patrimonio artistico e della storia con i diritti della privata proprietà, se si raggiungerà anche l'altro obiettivo di far cessare l'anomalia derivante dalle varie leggi emanate su questa materia dai diversi passati Governi; principale obiettivo è altresì quello di tutelare non solamente gli oggetti d'arte ed i monumenti che d'altronde sono custoditi nei musei, nelle gallerie o nelle chiese, ma anche quei ruderi antichi che trovansi esposti senza alcuna difesa all'azione vandalica dell'uomo o alle ingiurie distruggitrici del tempo, e che rimontando ad un'epoca anche preistorica potranno fare tante rivelazioni alle indagini continue della storia.

Ora i proposti elenchi, secondo me, costituiscono quella sicura trincea dietro della quale potranno salvarsi questi edifici antichi esposti, come dissi, giorno per giorno al vandalismo dell'uomo.

Ora, mentre con quest'articolo si è provveduto

alla conservazione degli avanzi e ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte e per la storia un interesse speciale, non si è pensato ai mezzi finanziari per eseguire questa legge, e non si è stabilito il tempo in cui si debba provvedere a questi bisogni e all'esecuzione di questa legge. Per poter avere con questa legge pratica ed immediata utilità, secondo anche il concetto accennato dall'onorevole di San Donato, è necessario che specialmente a ciò si tenga di mira.

Nell'occasione in cui si discuteva il bilancio, dell'istruzione pubblica, accennando i molti *nurachi* che esistono in Sardegna, e che sono molto importanti, pregai l'onorevole ministro Coppino di riparare alle continue demolizioni che di questi ruderi si lamentano; il ministro in quell'occasione mi rispondeva che avrebbe provveduto qualora la Commissione e la Camera gli avessero somministrati i fondi necessari. Richiamando dunque di nuovo l'attenzione del ministro su questo argomento mi permetto di fare la seguente proposta:

“ Che si stabilisca un termine entro il quale le autorità delegate debbano ultimare la compilazione di questi elenchi o quanto meno prenda il Governo formale impegno di farli eseguire nel più breve termine possibile, e ciò non perchè si dubiti dell'alacrità nelle autorità delegate dal Ministero, ma perchè si estrinsechi meglio il proposito che ha la nazione di non solamente volere tutelare gli oggetti d'arte che sono già conservati, ma anche quelle antiche costruzioni che senza alcuna difesa trovansi esposte a continuo deperimento. ”

Quindi io raccomando la mia proposta all'onorevole ministro ed alla onorevole Commissione.

**Presidente.** Onorevole Palomba, faccia pervenire la sua proposta al banco della Presidenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**Torrighiani.** L'onorevole Odescalchi ha proposto di modificare la mia aggiunta nel senso di sostituire la parola *dovrà* alla parola *potrà*.

Certo l'onorevole Odescalchi abbonda nel senso mio; e quando Governo e Commissione vogliano accettare il *dovrà* piuttosto che il *potrà*, io, per parte mia, non ho nulla in contrario.

Ho già esposto la ragione della mia proposta nelle due altre volte che ho avuto occasione di prendere parte alla discussione di questa legge.

Io credo necessario, non solamente utile, che un catalogo si faccia, sia perchè gli oggetti d'arte, quelli almeno di maggiore importanza, sieno sempre più vigilati, sempre più sotto gli occhi del Governo; sia perchè, se il Governo deve eserci-

tare il diritto di prelazione che ha sopra questi oggetti, lo possa più specialmente esercitare.

In ciò sta l'importanza del catalogo.

Quindi per parte mia non domando di meglio di accettare l'aggiunta del collega Odescalchi, qualora la Commissione e il Governo a loro volta la accettino.

**Presidente.** L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica l'accetta?

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Desidererei prima udire il parere della Commissione.

**Presidente.** Onorevole relatore, accetta la Commissione la proposta dell'onorevole Odescalchi?

**Cambray-Digny, relatore.** La Commissione desidererebbe che questa proposta, piuttosto che materia di legge, formasse oggetto di un ordine del giorno, di un invito all'onorevole ministro.

Ma, ove si creda di farne materia di legge, alla Commissione sembra che il sostituire nella primitiva formula dell'onorevole Torrigiani la parola *dovrà*, alla parola *potrà*, sia alquanto eccessivo.

Del resto la Commissione necessariamente se ne rimette al ministro su questo punto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** L'emendamento dell'onorevole Torrigiani entra naturalmente nel concetto dell'articolo 25, come già avevo accennato.

Ma parmi anche di aver accennato allora, come fra i molti caldeggiatori dei diritti della proprietà privata e della nessuna ingerenza del Governo, e coloro i quali mettono innanzi sopra ogni altra cosa le ragioni dell'arte, la diversità stia in due parole. Avevo sentito dire *invito* e l'ha detto anche l'onorevole relatore: poi è stato suggerito, invece del *potrà*, il *dovrà*.

Io credo che questo elenco ci debba essere. Mi pare che in questo siamo tutti d'accordo. Esso deve comprendere non solamente quanto cade sotto gli occhi di tutti. Vi hanno pure opere insigni che tutti non veggono, ma delle quali ognuno conosce l'esistenza e debbono perciò essere anch'esse tutelate.

Ond'è che io propendo ad accettare l'emendamento Torrigiani, perchè, come dissi ieri, credo non sia mestieri di penetrare nel domicilio di nessuno, per tutelare le opere d'arte.

Questa storia dell'arte, questa premura per l'arte son così vive e presenti nelle nostre popolazioni; tanto esse si onorano di un'opera d'arte che sia nella loro città o nella provincia, che non accade mai o difficilmente che a rintracciarla oc-

corra disturbare altrui, e per questo motivo io sono disposto ad accettare la proposta dell'onorevole Torrigiani.

Debbo dire ora una parola all'onorevole Palomba. Egli vuole che si stabilisca un termine alla compilazione di questi elenchi, e che il ministro debba prendere impegno formale di farli eseguire nel più breve tempo. E qui mi giova rispondendo all'onorevole Palomba, di rispondere pure all'onorevole Di San Donato, il quale mosse dubbio sull'esistenza dei cataloghi, che già erano compilati per alcune provincie in passato.

Ora debbo dire che il catalogo esiste tuttora, anzi fu così esteso che il lavoro cominciato è volto a restringerlo alquanto.

L'onorevole Di San Donato e la Camera sanno perfettamente quello che è avvenuto. Il catalogo si impinguava stranamente, dopo la legge riguardante le corporazioni religiose.

Allora ci fu gran ressa per far iscrivere edifici venuti in potere dei comuni, e la sollecitudine era raccomandata dalla tassa sui fabbricati.

Dire catalogo, o elenco, è la medesima cosa.

Non c'è fretta di fare elenchi; o almeno è maggiore la necessità di correggerli. Perchè non è a credere che il maggiore difetto sia nelle lacune; sono indicate benissimo, ma non saranno precise e non saranno precise per una regione; verso la quale mi parve che l'onorevole Palomba non fosse molto giusto.

Accennando egli a questioni di finanza e di ordinamenti, si lamentava della Sardegna, dove minima fu la cura dei monumenti. Ma, onorevole Palomba, deve aver sentito nel corso di questa discussione, che noi, mentre abbiamo leggi severe in alcune provincie, ne difettiamo in altre; ed in ispecie nell'antico regno sardo; il quale perciò è il meno premunito contro le devastazioni artistiche. E quindi è chiaro che essendo la regione meno premunita legislativamente su questo particolare, il ministro aveva troppo piccola autorità di intervenire in alcuna cosa.

Allorchè questa che ora si discute, sarà legge dello Stato, si potrà provvedere a quanto l'onorevole Palomba desidera e che è pure nell'interesse dello Stato. Anche la Sardegna ha alcune specie di monumenti tutte proprie di quella terra ed è debito della nazione di mantenerle.

Quanto all'elenco, vorrei pregare l'onorevole deputato di convertire in raccomandazione la seconda parte della sua proposta, e può essere sicuro che sarà soddisfatta; perchè questo elenco non solo si farà, ma già si sta correggendo mentre parlo. È da parecchi mesi che alcuni uomini

competentissimi attendono alla revisione dell'elenco, la quale si fa in due modi: con l'iscrizione dei monumenti ed opere d'arte sfuggiti o sottratti sino ad ora alla vigilanza del Governo, e coll'esclusione di altre, le quali eransi introdotte in esso per ragioni le quali non concernono l'arte ma toccano altri interessi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palomba.

**Palomba.** Appunto perchè questo servizio era trascurato, non per cagione del Governo, ma per difetto della stessa legge, ho fatto questa raccomandazione al ministro. Ma dietro l'assicurazione che, votata la legge, si penserà a provvedere anche in Sardegna alla conservazione di questi residui preistorici, io mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'onorevole ministro.

**Presidente.** Onorevole Palomba, ritira la sua proposta?

**Palomba.** Sissignore; la seconda parte è stata accettata dal ministro come raccomandazione.

**Presidente.** Passeremo alla votazione dell'articolo 25. Tanto il ministro, quanto la Commissione, sono d'accordo nel sopprimere le parole dell'alinea terzo " nelle loro parti esterne esposte alla pubblica vista. „ Si dirà dunque: " 3º Gli edifici di proprietà privata che presentino per l'arte, ecc. „

Voteremo, prima di tutto, l'articolo 25 quale venne proposto dalla Commissione, e dopo voteremo l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani.

Coloro che approvano l'articolo 25 sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

L'aggiunta proposta all'articolo 25 dall'onorevole Torrigiani, si propone dall'onorevole Odescalchi che venga emendata in questo modo:

Invece delle parole: " il Governo potrà „ egli propone che si dica: " il Governo dovrà. „

La Commissione accetta questo sub-emendamento?

**Cambray-Digny, relatore.** La Commissione lo accetta.

**Presidente.** L'onorevole ministro l'accetta?

**Coppino, ministro della pubblica istruzione.** Lo accetto. Del resto, l'ha già accettato anche l'onorevole Torrigiani.

**Presidente.** L'accetta anche l'onorevole Torrigiani?

**Torigiani.** Sì.

**Presidente.** Metteremo ai voti prima la proposta Odescalchi.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva).

Metto ora ai voti l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani, emendata dall'onorevole Odescalchi. Essa dice così: " Il Governo dovrà far compilare un catalogo degli oggetti d'arte, di proprietà degli enti morali, delle provincie, dei comuni e dei privati che presentino per l'arte e per la storia un interesse eccezionale. "

(È approvata).

" Art. 26. Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10, 16 o 18 della presente legge sarà punito con una multa da lire 50 a lire 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile a pagare una indennità corrispondente.

" I pubblici funzionari, impiegati, e amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nello esercizio delle loro funzioni contravvengano alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 o 18 della presente legge saranno puniti in proprio, con una multa da lire 50 a lire 1500 e saranno tenuti, egualmente in proprio, alla riparazione del danno e alla indennità corrispondente.

" Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo 13 sarà punito con la confisca dell'oggetto esportato o tentato di esportare, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore dell'oggetto stesso quando la confisca non possa aver luogo. Saranno inoltre applicabili agli autori e ai complici della contravvenzione tutte le disposizioni penali sancite dalle leggi vigenti per il contrabbando di oggetti sottoposti a tassa di esportazione.

" Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 19, 21 o 22, sarà punito con una multa da lire 50 a lire 500, e con la confisca degli oggetti rinvenuti, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore degli oggetti stessi, quando la confisca non possa aver luogo.

" Le pene sancite con la presente legge non abrogano le disposizioni dell'articolo 304 del Codice penale e dell'articolo 450 del Codice penale toscano. "

(È approvato).

" Art. 27. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge. Rimangono però in vigore le prescrizioni degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 1871, n. 266, serie 2ª, con le modificazioni fattevi con la legge 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3ª. "

(È approvato).

" Art. 28. Un regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, provvederà alla esecuzione della presente legge. "

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione di questo disegno di legge.

### Discussione del progetto di legge: Consorzi d'acqua a scopo industriale.

**Presidente.** Passeremo ora alla discussione del disegno di legge sui: Consorzi d'acqua a scopo industriale.

Se ne dia lettura.

**Fortunato, segretario, legge.** (Vedi Stampato, n. 7).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

**Di Sant'Onofrio.** Chiedo di parlare.

*Voci.* A domani! a domani!

*Voci.* No; parli! parli!

**Presidente.** Sono le 5 e mezzo. La legge potrebbe essere ancora discussa facilmente.

*Voci.* Parli!

**Presidente.** Onorevoli colleghi, vogliamo pigliare i loro posti.

Parli, onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Le brevissime osservazioni, che io mi permetto di sottoporre alla Camera intorno a questo disegno di legge, se non si riferiscono propriamente al disegno stesso, riguardano nondimeno interessi, che sono intimamente connessi con esso perchè il problema delle acque in Italia è complesso e di capitale importanza.

In diverse occasioni in questa Camera si è chiamata l'attenzione del Governo sulla questione delle acque potabili.

Da una statistica pubblicata per cura del Ministero di agricoltura e commercio si rileva che buona parte dei comuni d'Italia, non solamente è deficiente di buona acqua potabile, ma ne manca assolutamente. Si è constatato nell'ultima epidemia colerica che il veicolo principale del morbo, e di tutte le altre malattie epidemiche, è precisamente l'acqua; e si è potuto vedere che in molti comuni dove le acque potabili sono buone e ben condotte, vera epidemia non ci è stata, ma appena dei casi isolati sparsi qua e là.

Se Catania avesse avuto delle acque ben condotte, se la popolazione di quella illustre città non fosse stata obbligata a bere le acque inquinate dei pozzi, si sarebbe spento un centro d'infezione, dal quale l'epidemia si è sparsa non solamente per la Sicilia, ma anche per buona parte del continente d'Italia. Se non si provvede in tempo rimangono altre città, contenenti i germi del malanno, dove i municipi dormono sonni tranquilli e non si curano del pericolo imminente, le quali possono per l'avvenire diventare centri

d'infezione e recare al paese nuovi lutti e nuove miserie.

Io non mi diffonderò su questo argomento perchè nella bellissima relazione del mio amico Lanzara (che è veramente un monumento d'eleganza e di scienza) sono ampiamente dimostrati i danni che vengono a molti comuni dalle condizioni poco igieniche nelle quali si trovano le condutture delle acque potabili.

Ma mi dirà l'onorevole ministro, che la questione delle acque potabili è essenzialmente comunale e non di pertinenza del Governo: sono i comuni che devono pensare a provvedersi di acque: noi, Governo, potremo forse dare dei sussidi, ma se altrimenti operassimo noi verremmo a ferire quella libertà ed autonomia dei comuni, che tanto ci sta a cuore.

Io pure di questa libertà ed autonomia sono tenerissimo, ma la considero all'istessa stregua della libertà individuale.

Certamente ogni cittadino è libero di fare quello che gli pare e piace: ma tutte le volte che rispetta gli interessi e i diritti di un altro cittadino, altrimenti deve intervenire la potestà civile.

Ora lo stesso avviene per le amministrazioni comunali.

Finchè la ignavia, la prodigalità, l'ignoranza, l'incapacità dei municipali amministratori colpisce esclusivamente gl'interessi diretti degli amministrati, tanto peggio per costoro; *imputent sibi* la mala amministrazione che li affligge; ma quando da questa cattiva amministrazione ne deriva il danno di altri comuni, quando vi sono municipi che spendono e spandono in spese di lusso ed inutili, trascurando le più elementari precauzioni igieniche, e fra queste prima l'acqua, diventando così centri d'infezioni epidemiche, ed avvelenando regioni intere, allora deve intervenire lo Stato, ed occorrendo sostituirsi a questi cattivi ed incapaci amministratori.

Io quindi opino che si abbia da provvedere colla massima sollecitudine a questa questione, facendo della conduttura delle acque potabili una spesa obbligatoria pei comuni che prenda il posto su tutte le altre; credo che il Governo debba prendere dei provvedimenti immediati, perchè veramente non è decoroso per l'Italia che in quattro anni non abbia saputo liberarsi da una epidemia la quale, scomparsa in tutte le altre regioni di Europa, continua ad affliggerci.

Nel disegno di legge che ci è sottoposto, la Commissione aveva proposto un articolo che riguardava precisamente questo argomento; ma mi risulta che il Ministero lo volle soppresso. Io da

ciò traggio un augurio; voglio sperare che il Governo abbia intenzione di presentare in proposito e presto una serie di provvedimenti completi e radicali; ma per carità si faccia presto; e non ci trovi l'imminente anno nelle tristissime condizioni, nelle quali ci siamo trovati per il passato, perchè la questione igienica, pur troppo, nei comuni italiani non viene affatto curata.

Un'altra brevissima osservazione debbo fare sopra altro argomento.

Un altro interesse urgente del paese è quello delle irrigazioni. Due Legislature or sono, l'onorevole Berti, allora ministro d'agricoltura e commercio, presentò un disegno di legge sui consorzi di irrigazione. Quel disegno di legge fu esaminato da una Commissione nella quale erano rappresentate le varie parti e i vari interessi d'Italia; ne uscì quindi una legge la quale soddisfaceva a tutti i bisogni, e l'onorevole Delvecchio fece una bellissima relazione. Il disegno di legge però cadde perchè fu sciolta la Camera.

Nella passata Legislatura desso fu ripresentato, venne eletta una Commissione nella quale non tutti gli interessi agricoli d'Italia erano rappresentati; ne uscì quindi una legge, la quale non è uguale per tutti nei suoi benefici.

Quando essa venne in discussione, alcuni fra noi volevamo combatterla, ma la discussione avveniva verso la fine delle sedute estive, quando la Camera suol prendere le sue vacanze: ci si fece osservare che ritardandola si sarebbe recato un grave nocumento a nobilissime provincie, che subito ne avrebbero avvantaggiato, e per le quali tutti abbiamo molto affetto.

Allora sacrificammo le nostre opinioni, votammo ed approvammo la legge, però nella speranza che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio presentasse nuovi provvedimenti i quali venissero in aiuto dell'agricoltura di tutta l'Italia.

Nondimeno in quella circostanza io ho avuto l'onore di chiamare l'attenzione della Camera sul seguente argomento. In alcune provincie del regno, massime nell'Italia insulare, esistevano antichissimi consorzi retti da antichi e, permettemi affermarlo, sapienti statuti. L'amministrazione di questi consorzi faceva capo al municipio. Furono riconosciuti anche dal governo borbonico, quando dichiarò demaniali tutte le acque dei fiumi e dei torrenti. Rispettati per qualche tempo eziandio dal Governo italiano, un bel giorno questi proibì ai comuni ogni ingerenza in essi. Quale ne fu la conseguenza? Ne derivò una vera e propria anarchia. Nei nostri torrenti prende l'acqua chi vuole o meglio il proprietario soprastante la

usurpa al sottostante. Facendomi interprete di queste doglianze proposi un ordine del giorno, che ora mi permetto di leggere, e che così era formulato:

“ La Camera invita il Governo ad emettere i provvedimenti necessari per sistemare in modo permanente e normale i consorzi degli usuarii delle acque pubbliche esistenti nelle provincie meridionali, in base alla legislazione anteriore al 1865. ”

Quest'ordine del giorno fu accettato e votato dalla Camera. Ma sventuratamente gli ordini del giorno della Camera rimangono spesso lettera morta. Io non so perchè li votiamo; ad ogni modo io confido nell'onorevole Grimaldi.

**Grimaldi**, ministro di agricoltura industria e commercio. Ma non dipende da me.

**Di Sant'Onofrio**. Dipende da lei, perchè fu il suo predecessore che presentò la legge ed in occasione di essa fu votato l'ordine del giorno. Se quindi non debbo rivolgermi al ministro di agricoltura e commercio, m'indichi lei a chi debbo farlo.

Riassumo queste mie brevi osservazioni.

Prego l'onorevole ministro prima di tutto di dirmi, se il Governo abbia intenzione di proporre provvedimenti sulla gravissima questione delle acque potabili, che interessa l'igiene e la salute pubblica di tutto il paese; in secondo luogo se vi sia la speranza di avere qualche aggiunta alle antiche leggi sui consorzi d'irrigazione, che possano giovare anche alle provincie del mezzogiorno; e in terzo luogo infine se abbia intendimento di dar un valore pratico all'ordine del giorno che ho ricordato.

*Voci.* A domani!

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

**Chiaradia**. Io penso che per questo disegno di legge vanno fatte lodi all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che ha inteso di provvedere a un grande interesse del paese. Evidentemente l'onorevole Grimaldi provvede come meglio può, e come le condizioni del paese lo permettono, perchè noi non ci avviciniamo, in quanto a disponibilità di forze motrici, alle altre nazioni, che hanno la fortuna di possederne molto più potenti delle nostre, avendo a loro disposizione il massimo fattore di esse: il carbone di terra.

Mi pare dunque che le benevoli intenzioni del ministro siano molto ben attuate nelle disposizioni del presente disegno di legge.

Credo pure che abbia avuto ragione il ministro nel volere che in questa legge non fosse compresa un'altra questione importantissima, forse anche più importante dell'attuale, quella dell'uso dell'acqua a scopo di igiene. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Di Sant'Onofrio sull'urgenza che si provveda a questo sentitissimo bisogno. Ma, come ho sempre sostenuto anche nei lavori preparatorii di questa legge ai quali ho assistito, le due questioni sono così diverse che non hanno proprio nulla di comune. E, secondo me, se questo progetto di legge avesse continuato a comprendere disposizioni relative all'uso dell'acqua potabile, avrebbe danneggiata meglio che avvantaggiata quest'ultima questione.

Il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio si riferisce ad un interesse economico, privato, il quale può anche avere un grande rapporto con l'interesse generale aumentando la ricchezza nazionale. Ma non ha di comune con quanto va fatto relativamente all'uso dell'acqua potabile. Tutte le disposizioni di una legge sulle acque a scopo d'igiene, che interessassero anche il più piccolo comune d'Italia, sarebbero, a parer mio, di natura affatto differente perchè tratterebbero di un vero interesse pubblico, che va considerato con tutt'altri criteri. Però mi unisco all'onorevole preopinante nel pregare il Governo affinchè al più presto voglia presentare proposte, che riguardino il lato igienico della questione delle acque.

Un'altra osservazione debbo ripetere, che già ho fatto durante i lavori preparatorii per il presente disegno di legge, ed è questa: la legge attuale favorisce l'opera dei consorzi; per cui, venendo ad un'applicazione pratica e quasi materiale, se io mi unisco a due dei miei colleghi, che mi siedono a destra ed a sinistra, mi presento al Governo e dico: noi possediamo un tratto di terra lunghesso un fiume il quale ha quattro o cinque metri di dislivello, vogliamo fare una derivazione di acqua per la forza di 100 cavalli, aiutateci: il Governo merè la presente legge ci aiuta. Ma se tutta quella terra è soltanto mia ed io mi presento come privato al Governo e chiedo il suo aiuto, mi si risponde: voi non siete un consorzio e non avete titolo al mio concorso. Io adunque crederei giusto ed utile che le stesse disposizioni favorevoli, che sono nella legge per i consorzi siano estese anche ai singoli proprietari. Accenno per ora brevemente a quest'argomento, del quale mi occuperò più a lungo durante la discussione degli articoli. Ad ogni modo fin d'ora raccomando alla Commissione ed al Ministero quest'ultima osservazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonardi.

**Bonardi.** Fui prevenuto, nelle osservazioni che intendeva di fare, dall'onorevole di Sant'Onofrio, il quale ha richiamato l'attenzione della Camera, del Ministero e della Commissione sui Consorzi che si possono costituire per la derivazione e l'uso delle acque anche a scopo igienico.

Non ripeterò quanto ha già detto l'onorevole Di Sant'Onofrio; però ricordo una cosa che non fu accennata, cioè che la Commissione al progetto di legge presentato nella passata Legislatura ha fatta l'aggiunta di un articolo, che diveniva l'articolo 12, per il quale si aumentava di un terzo il concorso governativo nel caso che le opere di derivazione servissero a scopo industriale ed igienico. Nel nuovo progetto presentato alla Camera nella seduta del 28 giugno scorso, la Commissione ha rinunciato a quella aggiunta per la ragione che nella passata Sessione venne presentato un disegno di legge per prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni al fine di agevolare la esecuzione delle opere di risanamento, e di derivazione di acqua potabile.

Io però devo far osservare un fatto, ed è che il progetto di legge testè accennato venne approvato con una limitazione introdotta nella discussione della Camera dall'onorevole presidente del Consiglio, e per la quale si applicava la legge ai soli comuni che hanno un numero di abitanti inferiore ai diecimila.

Per questa limitazione la legge non ha più un carattere generale ma riguarda solamente i comuni più piccoli.

Non entro ora nei motivi di questa modificazione al predetto disegno di legge, ma non è a dimenticare che fra i comuni gli abitanti dei quali sono inferiori al numero di 10,000 e le grandi città, alle quali si disse che si era già provveduto, vi è ancora un numero considerevole di comuni, che hanno pure essi bisogno di un appoggio e di un concorso governativo.

Ed è perciò che io crederei conveniente che la Commissione ripresentasse ancora l'articolo aggiuntivo, che proponeva prima nel progetto di legge, oppure che in altro modo qualunque invitasse il Governo a provvedere anche ai consorzi per derivazioni d'acque a scopo igienico.

La Commissione ebbe già ad accennare nella sua relazione che non trovava nulla in contrario ad estendere le disposizioni del progetto attuale alla derivazione di acque a scopo d'igiene, anzi giustamente osservava, che se allo scopo industriale il progetto del Ministero accoppiava anche

lo scopo agricolo, non vi era ragione di escluderne quello igienico.

Ad ogni modo prego la Commissione di prendere in attento esame questa questione.

Ricorderò anche alla Camera che nella bella relazione dell'onorevole Lanzara le pagine più ricche di erudizione, più ispirate ai ricordi della grandezza romana, più calde di vivo sentimento per l'interesse della salute pubblica, sono appunto quelle che trattano della derivazione e dell'uso delle acque potabili.

E l'onorevole relatore aveva certamente di mira che tale argomento non dovesse in questa circostanza essere dimenticato.

Io, a differenza dell'onorevole Chiaradia (il quale ritiene che questo sia un argomento affatto estraneo), io penso invece che esso direttamente si colleghi all'attuale disegno di legge.

È bensì vero che, oltre all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, è interessato in questa altra questione, anche l'onorevole ministro dell'interno; ma ciò non toglie ch'essi si pongano d'accordo e vedano di risolvere questa questione di somma importanza ora che se ne presenta l'opportunità.

Vi sono città importanti e centri minori i quali stanno provvedendo a dotare gli abitanti di buone acque potabili, ed è giusto che il Governo pensi anche a loro.

Con questa raccomandazione io finisco, insistendo vivamente perchè la Commissione abbia a riprendere in esame questo argomento, e ad introdurre di nuovo nel disegno di legge l'articolo 12, che fu da essa abbandonato.

*Voci.* A domani! A domani!

### Presentazione di una relazione ed annunzio di interpellanze.

**Presidente.** Invito l'onorevole Luzzatti alla tribuna per presentare una relazione.

**Luzzatti.** In nome della Giunta generale del bilancio, ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla autorizzazione della applicazione provvisoria di aumenti di dazio sullo zucchero, glucosio ed acido acetico.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo che il disegno di legge, di cui è stata presentata la relazione, sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

**Presidente.** Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze chiede che la discus-

sione di questo disegno di legge sia iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

Dichiaro chiusa la votazione per le singole Commissioni, e prego e scongiuro i miei egregi colleghi, che compongono le Commissioni di scrutinio, di volersi riunire stasera, e di essere in numero a fine di procedere alle operazioni di scrutinio.

Onorevole ministro delle finanze, debbo dare lettura di due domande d'interpellanza che vennero presentate:

“ I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle finanze in ordine alla quistione della quota di ricchezza mobile di cui possono essere gravati gli impiegati ferroviari.

“ De Maria, Favale, Badini. ”

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda di interpellanza.

**Magliani**, *ministro delle finanze*. Mi porrò d'accordo col mio collega dei lavori pubblici e dirò domani se e quando risponderò.

**Presidente**. Pregherei anche il ministro delle finanze di voler riferire al ministro dei lavori pubblici che è stata presentata una domanda d'interpellanza a lui diretta.

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno al regolamento degli impiegati ferroviari.

“ De-Maria, Badini, Favale. ”

**Presidente**. Onorevole Bonghi, essendo l'onorevole ministro di grazia e giustizia stato costretto ad allontanarsi dalla Camera, è venuto a dichiararmi che sarebbe disposto a rispondere alla interpellanza, da lei direttagli, nella tornata di lunedì.

**Bonghi**. Credo che abbia detto martedì, non lunedì.

**Presidente**. Parmi lunedì, in caso contrario, avremo tempo di correggere l'equivoco.

Domani alle 11 sono convocati gli uffici, alle due seduta pubblica.

La seduta termina alle 6,5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Verificazione di poteri (Elezioni dei Collegi: Alessandria III (Morini) — Brescia I (Beneditini) — Caltanissetta (Giudici Giuseppe) — Genova II (Sanguinetti) — Cagliari I (Castoldi) — Cosenza II (Toscano) — Udine II (Marchiori) — Venezia I (Mattei).

Discussione del disegno di legge:

2. Autorizzazione per l'applicazione provvisoria di aumenti di dazio sugli zuccheri, sul glucosio e sull'acido acetico. (55) (*Urgenza*).

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità.

4. Esito delle votazioni di ballottaggio per la nomina delle Commissioni permanenti:

I per le petizioni;

II per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti;

III sull'amministrazione del Debito pubblico.

5. Risultamento della votazione per la nomina della Giunta permanente per la verificazione del numero dei deputati impiegati.

6. Votazioni di ballottaggio ove occorran.

7. Indirizzo di risposta al discorso della Corona (Documento I-A).

8. Interpellanze dei deputati Coccapieller e Garibaldi Ricciotti al presidente del Consiglio e ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

9. Seguito della discussione del disegno di legge: Consorzi d'acqua a scopo industriale. (7)

10. Interpellanze dei deputati Cucechi Francesco, Ginori e Galli al ministro dei lavori pubblici; interrogazione del deputato Compans e interpellanza del deputato Del Giudice al medesimo ministro.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)

